

Anno XIV.

15 maggio 1915.

N. 5.



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

(pubblicazione mensile)

ROMA

STAB. TIP. SOCIETÀ CARTIERE CENTRALI
Via Appia Nuova, 234-A

1915

Il Commissariato dell'emigrazione lascia completa libertà di apprezzamenti agli Autori dei lavori che esso accoglie nel *Bollettino*, senza, però, che tale pubblicazione possa essere interpretata come adesione ai loro giudizi.

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

ATTI UFFICIALI

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della guerra e della marina;

Visto l'art. 11 (n. 10), della legge 21 marzo 1915, n. 273, portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato;

Vista la legge 2 agosto 1913, n. 1075, sulla tutela giuridica degli emigranti e le disposizioni aggiunte alla medesima dalla legge 24 gennaio 1915, n. 173;

Visto il R. Decreto, n. 36, del 31 gennaio 1901, per il rilascio dei passaporti per l'estero;

Udito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Coloro i quali si recano, per ragioni di lavoro, oltre i confini politici od al di là delle acque territoriali del Regno, debbono essere muniti di passaporto per l'estero.

Art. 2.

Al R. Decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero, è aggiunta la seguente disposizione transitoria:

«Il rilascio dei passaporti per l'estero, quando si tratti di espatri a scopo di lavoro, è subordinato al nulla osta del R. Commissariato dell'emigrazione, il quale è autorizzato a prescrivere la preventiva esibizione di un contratto di lavoro, in cui sieno osservate le condizioni richieste dalla legge 2 agosto 1913, n. 1075, e dalla legge 24 gennaio 1915, n. 173 ».

Art. 3.

I passaporti rilasciati a persone che hanno dichiarato di recarsi all'estero, a scopo di lavoro, prima dell'entrata in vigore del R. Decreto 18 febbraio 1915, n. 147, restano annullati e saranno ritirati dalle autorità che li hanno rilasciati, nonchè dalle autorità di pubblica sicurezza e dagli uffici di emigrazione.

Art. 4.

Nessun arruolamento di operai per lavori di qualsiasi genere da eseguirsi oltre i confini politici o al di là delle acque territoriali del Regno può aver luogo, se non in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Nessuno può compiere operazioni, neppure preliminari, dirette ad arruolare operai per i lavori indicati nell'articolo precedente, se non ne abbia ottenuta autorizzazione dal Commissariato dell'emigrazione.

Si considerano operazioni preliminari di arruolamento: la ricerca di operai, diretta od indiretta; la ricerca fatta per mezzo di avvisi, circolari, inserzioni sui giornali o altrimenti; la richiesta del consenso all'espatrio; le trattative di ogni specie sui salari, sugli orari, sulle spese di viaggio o sulle altre condizioni di lavoro.

Art. 6.

Le attribuzioni che per l'art. 27 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, spettano al Commissariato dell'emigrazione, sono eserci-

tate dagli organi da esso dipendenti, quando il Commissariato stesso lo creda opportuno.

Gli stessi organi possono dal Commissariato essere investiti, in tutto o in parte, delle attribuzioni che il presente decreto affida ai Prefetti.

Art. 7.

Chiunque intenda procedere ad arruolamenti di operai per i lavori indicati nell'art. 1 del presente decreto, quando abbia legale domicilio nel Regno, deve presentare al Commissariato dell'emigrazione, direttamente o per il tramite della R. Prefettura di sua residenza, una domanda in doppio esemplare, dalla quale deve principalmente risultare quanto segue:

a) il numero degli operai da arruolare; l'indicazione se si tratti di maschi superiori ai 15 anni, di donne o di minorenni; le Provincie nelle quali s'intende di eseguire l'arruolamento;

b) la specie del lavoro e la data d'inizio di esso;

c) la precisa località e la relativa giurisdizione consolare;

d) le ore giornaliere di lavoro, le soste, il lavoro notturno, quello festivo supplementare e il numero delle giornate lavorative settimanali;

e) il salario e il giorno di paga, le retribuzioni per le ore notturne, festive o supplementari; i casi di ritenuta sul salario; il minimo o la media di salario in caso di lavoro a cottimo;

f) l'assicurazione che nei mestieri pei quali viene fatta la ricerca di operai non sono in corso scioperi nè agitazioni professionali;

g) i casi in cui l'arruolatore si obbliga di rimpatriare gli operai a proprie spese;

h) l'obbligo di fornire l'assistenza medica ed i medicinali; e quello dell'assicurazione contro g'infortunati;

i) l'obbligo di non ricusare i buoni uffici che il Console italiano della circoscrizione o i Funzionari del Commissariato della emigrazione offerissero per comporre dissensi fra l'imprenditore e gli operai arruolati;

b) l'impegno di permettere al R. Console o ai Funzionari dell'emigrazione di visitare i luoghi in cui gli operai lavorano, si nutrono ed i locali nei quali vengono alloggiati.

Art. 8.

Quando l'arruolamento deve esser fatto per conto di un'impresa residente all'estero, questa deve far pervenire al Commissariato dell'emigrazione la domanda di cui al precedente art. 7, pel tramite del Console nella cui circoscrizione sia da eseguirsi il lavoro.

Alla domanda deve essere allegato un atto di procura per la persona che è incaricata delle operazioni preliminari dell'arruolamento, nonchè della stipulazione del contratto. Il procuratore deve essere cittadino italiano e di esso si deve indicare la residenza ed il recapito nel Regno.

Il Regio Console invia la domanda al Commissariato entro cinque giorni dalla presentazione, corredandola di informazioni, con particolare riferimento alla moralità e solvibilità della Ditta e del proprio parere in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione.

Per il rilascio della licenza si osservano le stesse norme stabilite per gli arruolatori residenti nel Regno.

Art. 9.

La licenza per procedere agli arruolamenti di cui agli articoli 7 ed 8 è rilasciata dal Commissariato dell'emigrazione o, per delega, dai Prefetti e dagli uffici dell'emigrazione ed è subordinata a tutte le condizioni ritenute necessarie, oltre quelle indicate nell'art. 27 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1915, n. 173, ed è sottoposta alla tassa di lire 10.

La licenza è valida per un mese dal giorno del rilascio e per le sole Provincie in essa menzionate, è rinnovabile mensilmente dall'autorità che l'ha rilasciata, subordinatamente alle cautele ed alle disposizioni che siano emanate dal Commissariato dell'emigrazione. Ogni rinnovazione è pure sottoposta alla tassa di lire 10.

Art. 10.

I contravventori agli articoli 4 e 5, e coloro i quali effettueranno arruolamenti senza avere prima ottenuto la prescritta licenza, saranno puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 11.

Per la esecuzione del presente decreto, è affidato al Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, di provvedere nel modo opportuno ad uno speciale servizio nei valichi di confine, nei porti d'imbarco ed in quegli altri luoghi nei quali se ne riscontrasse il bisogno, col concorso della R. guardia di finanza e compatibilmente al suo servizio d'istituto.

Art. 12.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, fino al 31 dicembre 1915; e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — SONNINO — ORLANDO — DANEO —
ZUPELLI — VIALE.

Visto: *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Publicato sulla « Gazzetta Ufficiale » del 18 maggio 1915, n. 122.

ELENCO DELLE PATENTI DI VETTORE

PER IL TRASPORTO DEGLI EMIGRANTI

concesse per l'anno 1915 a Compagnie di navigazione

I.

Norme legislative per la concessione delle patenti di vettore di emigranti

La legge del 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione stabilisce che per stipulare ed eseguire il contratto di trasporto degli emigranti occorre la patente di *vettore* in conformità delle norme stabilite dall'articolo 13 della detta legge, le quali tendono ad assicurare, con prescrizioni d'ordine generale, il regolare esercizio del trasporto degli emigranti e la osservanza delle clausole del contratto.

L'imbarco degli emigranti deve essere eseguito nei porti nazionali (Napoli, Genova, Palermo e Messina). Solo in via eccezionale può essere consentito l'imbarco di emigranti nazionali in porto estero, in conformità dell'articolo 23.

Finora questa speciale concessione fu accordata soltanto ad una Compagnia.

Quando, come di solito avviene, la patente di vettore è concessa ad una Società anonima, questa, se nazionale, è rappresentata per tutti gli effetti di legge, in materia d'emigrazione, dal direttore, amministratore delegato o altra persona fisica cui sia conferita la delega alla firma sociale in materia d'emigrazione (articolo 43 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375), se estera, è rappresentata da un mandatario (articolo 13 della legge).

Le Società vettrici, nei porti d'imbarco in cui non abbiano una sede principale o secondaria, o non risieda il mandatario, sono rappresentate da procuratori, in conformità dell'articolo 48 del regolamento suddetto.

I piroscafi per il trasporto degli emigranti devono possedere i requisiti di velocità e di tonnellaggio, di età e di assetto interno stabiliti dal titolo IV (articolo 94 a 173) del regolamento precitato, modificato dal R. Decreto 14 marzo 1909, n. 130.

II.

Compagnie di navigazione concessionarie della patente di vettore per l'anno 1915

Le patenti di vettore di emigranti — le quali, per l'articolo 13 della legge, hanno la durata di un anno — sono state concesse con decorrenza dal 1° gennaio 1915 a 14 Compagnie.

Diamo, nelle pagine seguenti, l'elenco delle Compagnie di navigazione che, al 1° maggio 1915, avevano patente di vettore, con l'indicazione delle linee di navigazione esercitate, delle cauzioni prestate a garanzia delle operazioni d'emigrazione, dei piroscafi iscritti in patente e dei mandatari, delegati alla firma e procuratori nei porti d'imbarco, autorizzati dal Commissariato.

È bene osservare che i « delegati alla firma » delle Compagnie di navigazione sono nominati in via provvisoria.

Le cauzioni, depositate, a norma dell'art. 13 della legge, presso la Cassa dei depositi e prestiti, sono costituite da titoli di Stato o garantiti dallo Stato. È indicato il valore nominale dei titoli che costituiscono la cauzione.

Dei piroscafi sono indicati i principali dati caratteristici. Circa la velocità è da avvertire che, nella prima colonna, è segnata la velocità desunta dalla prova speciale e da altre prove (a norma dell'art. 96 del regolamento sull'emigrazione); e nella seconda, quella media accertata nei viaggi compiuti in servizio

di emigrazione dal 1° gennaio 1910 a tutto dicembre 1913. Circa il tonnellaggio, sono riferite cifre desunte dalle più recenti verifiche.

Per ciò che si riferisce ai segni convenzionali dei prospetti nei quali sono riportate le caratteristiche di ogni singolo piroscavo, si deve tener presente quanto segue:

I piroscavi segnati con due asterischi hanno due eliche;

Le cifre riportate indicano, per la 3^a classe, il numero massimo di cuccette che possono essere installate su ciascun piroscavo;

Le cifre segnate con un asterisco indicano una velocità desunta non dalle *prove di velocità*, ma da altre prove o da viaggi compiuti.

III.

Numero complessivo dei piroscavi

in servizio di emigrazione e repartizione per bandiera

Le Compagnie concessionarie della patente di vettore sono 14 e si dividono in:

<i>Vettori nazionali</i>	N. 7
<i>Vettori stranieri</i>	» 7

Di questi ultimi: 3 sono francesi, 2 tedeschi e 2 inglesi.

*
* *

I *vettori nazionali* dispongono di n. 36 piroscavi aventi, in complesso, numero 54707 cuccette di 3^a classe.

Di questi 36 piroscavi, 6 sono adibiti esclusivamente alla linea del Sud America e 3 a quella del Centro America. Tutti gli altri fanno servizio tanto per il Nord che per il Sud America.

*
* *

I *vettori stranieri* dispongono di n. 37 piroscafi, di cui:

con bandiera francese . . .	N. 18
» » tedesca . . .	» 13
» » inglese . . .	» 6

Il *numero complessivo* delle cuccette di 3^a classe installate sui piroscafi stranieri, è di 52911, e cioè:

22011 sui 18 piroscafi francesi.
21870 sui 13 piroscafi tedeschi
9030 sui 6 piroscafi inglesi

Dei suddetti 37 piroscafi, 7, di bandiera francese, fanno servizio esclusivamente per l'America del Sud. Tutti gli altri esercitano le linee del Nord America; 6 partono da Le Havre.

VETTORI NAZIONALI

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA.

Società anonima, con sede principale in Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 220,000.

Direzione generale: Brunelli Domenico, fu Gilberto — Biancardi Dionigi, di Luigi.

Procuratori e delegati alla firma in materia di emigrazione.

Genova: Pruzzo Giuseppe, fu Girolamo — Gallo Bartolomeo Giuseppe, fu Ippolito — Bono Pietro, fu Vincenzo — De Amezaga Luigi Guglielmo, fu Federico: delegati alla firma.

Napoli: Manzitti Oreste, fu Francesco — Berti Domenico, fu Giuseppe — Vincenti Giovanni, fu Tobia: delegati alla firma.

Palermo: Ugdulena Giovanni, fu Francesco, procuratore.

Messina: Speranza Adolfo, di Domenico, delegato alla firma.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Philadelphia Pa.

Italia-Boston Mass.

Italia-Nuova Orleans La.

Italia-Canada.

Italia-Plata (con facoltà di far scalo a Rio Janeiro e Santos).

Piroscafi iscritti in patente.

(Bandiera italiana).

PIROSCAFI	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		NUMERO delle cucette			VELOCITÀ				
		lordo	netto	di I classe	di II classe	di III classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi (1)			
								per l'America Settentrionale		per l'America Meridionale	
		Numero dei viaggi	Velocità media	Numero dei viaggi	Velocità media						
Re Vittorio**	1907	7977	4363	101	124	1254	(2)	27	16.06
Regina Elena**	1907	7940	4363	102	124	1249	(2)	28	16.30
Principe Umberto**	1909	7929	4202	96	124	1263	(2)	27	16.03
Duca degli Abruzzi**	1907	7918	4212	96	122	1559	17.44	16	15.79	9	16.21
Duca di Aosta**	1909	7827	4242	98	122	1634 (3)	18.65	24	15.73	7	16.11
America**	1908	8996	5050	118	70	2190	16.72	27	15.04	1	15.87
Verona**	1908	8261	5068	64	106	2157	(4)	18	14.61	1	13.77
Palermo**	1899	9203	5846	..	65	1960	13.42	6	11.80

(1) Le cifre segnate nel prospetto si riferiscono alla velocità accertata dalle Capitanerie di porto nei viaggi compiuti in servizio di emigrazione dal 1° gennaio 1910 a tutto dicembre 1913.

(2) Esentato dalla prova, perchè gemello del « Duca degli Abruzzi ».

(3) Oltre a 160 speciali.

(4) Esentato dalla prova, perchè gemello dell'« Ancona » (Vedi pag. 13).

LA VELOCE.

Società anonima, con sede principale in Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 180,000

Direttore generale: Fileti Michele, fu Enrico.

Procuratori e delegati alla firma in materia di emigrazione.

Genova: Gallo Ippolito, di Bartolomeo, capo del 2° ufficio — Gallo Nicolò, fu Ippolito — Mosti Antonio, fu Sabatino: delegati alla firma.

Napoli: Mattioli Raffaele, fu Francesco — Pappacoda Roberto, fu Pasquale — Prencipe Francesco, fu Giovanni: delegati alla firma.

Palermo: Boscardi Emidio, di Francesco, procuratore per la Sicilia, escluse le provincie di Messina, Catania e Siracusa, ma compresi i circondari di Mistretta (Messina) e di Nicosia (Catania).

Messina: Repole Alfredo, di Pasquale, delegato alla firma.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Boston Mass.

Italia-Philadelphia Pa.

Italia-Nuova Orleans La.

Italia-America Centrale (Teneriffa, Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Puerto Columbia, Colon, etc.).

Italia-Plata (con facoltà di far scalo a Rio Janeiro e Santos).

Piroscafi iscritti in patente.

(Bandiera italiana).

PIROSCAFI	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		NUMERO delle cuccette			VELOCITÀ				
		lordo	netto	di I classe	di II classe	di III classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi			
								per l'America Settentrionale		per l'America Meridionale	
		Numero dei viaggi	Velocità media	Numero dei viaggi	Velocità media						
Duca di Genova**	1907	7893	4203	79	120	1596	*17.50	16	15.76	8	15.96
Stampalia**	1909	9009	5015	116	72	2204	16.22	30	15.04	1	16.10
Europa**	1907	7870	4547	..	74	1792	15.23	18	13.76	1	14.36
Savoia**	1897	5082	3099	111	40	840	17.33	22	13.78
Siena**	1905	4372	2694	..	(1) 70	1004	13.21	(2) 3	12.03	19	12.59
Bologna**	1905	4680	2850	..	(1) 75	542	13.20	(2) 2	12.23	..	13.09

(1) Classe unica.

(2) Per la linea del Centro America.

LLOYD ITALIANO.

Società anonima, con sede in Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 200,000.

Procuratori e delegati alla firma in materia di emigrazione.

Genova: Serrati Alessandro, fu Giacinto — Bertolotto Ippolito, di Vincenzo — Catto Antonio G. B., di Francesco — Vitale Vladimiro, fu Domenico: delegati alla firma.

Napoli: La Valle Antonio, fu Giuseppe — Paretti Mazzinino, di Orazio: delegati alla firma.

Palermo: Capaldo Alfredo, fu Luigi, procuratore.

Messina: Bertelli Urbano, fu Carlo, delegato alla firma.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York-Philadelphia Pa., con eventuale prolungamento a Boston Mass. o a Nuova Orleans La.

Italia-Buenos Aires (con facoltà di far scalo a Rio Janeiro, Santos e Montevideo).

Piroscafi iscritti in patente.

(Bandiera italiana).

PIROSCAFI	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		NUMERO delle cuccette			VELOCITÀ				
		lordo	netto	di I classe	di II classe	di III classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi			
								per l'America Settentrionale		per l'America Meridionale	
		Numero dei viaggi	Velocità media	Numero dei viaggi	Velocità media						
Principessa Mafalda**	1908	9210	5087	(1) 75	130	1079	18.60	28	17.44
Taormina**	1908	8298	5106	66	112	2160	(2)	29	14.59	1	15.70
Gaserta**	1905	6038	4369	82	..	1507	13.50	20	13.41	5	14.06
Cordova**	1906	4933	3002	73	80	834	15.30	10	14.08
Indiana**	1905	5012	3051	32	..	1416	13.52	6	12.62	17	13.45
Luisiana**	1906	4983	3061	36	..	1462	15.03	18	12.57	8	13.02

(1) Oltre a 28 di lusso.

(2) Esentato dalla prova, perchè gemello dell'« Ancona ». (Vedi pag. 13).

LLOYD SABAUDO.

Società anonima, con sede in Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 200,000.

Direttore: Renzo de La Penne, di Luigi.

Procuratori e delegati alla firma in materia di emigrazione.

Genova: Corso Emanuele, fu Luigi — Comotto Carlo Emanuele, fu Paolo — Cerutti Angelo, di Giuseppe: delegati alla firma.

Napoli: Lamb Alfredo, di Clemente, procuratore.

Palermo: Lipari Salvatore, fu Sebastiano, procuratore.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Rio Janeiro-Santos-Plata.

Piroscafi iscritti in patente.

(Bandiera italiana).

PIROSCAFI	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		NUMERO delle cuccette			VELOCITÀ					
		lordo	netto	di I classe	di II classe	di III classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi				
								per l'America Settentrionale		per l'America Meridionale		
		Numero dei viaggi	Velocità media	Numero dei viaggi	Velocità media							
Tomaso di Savoia**	1907	7761	4895	199	196	1071		17.51	2	15.09	25	15.77
Principe di Udine**	1908	7828	4930	188	166 (1)	1081	18.11	26	15.74	
Re d'Italia**	1907	6237	3982	..	144 (1)	1742	15.02	19	12.91	
Regina d'Italia**	1907	6240	3998	..	144	1733	14.87	9	13.37	3	13.63	

(1) Classe unica.

ITALIA.

Società anonima, con sede in Napoli.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 196,719 (1).

Direttore: Cav. Tomatteo Ferrari.

Procuratori e delegati alla firma in materia di emigrazione.

Genova: Costa Annibale, fu Giovan Angelo — Tosi Ferruccio, fu Francesco: delegati alla firma

Napoli: Leanza Umberto, fu Napoleone — Francese Carlo, di Alfonso: delegati alla firma.

Palermo: Di Salvo Giacomo, di Vincenzo, procuratore.

Messina: Cesi Spartaco, fu Beniamino, delegato alla firma.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York e Philadelphia Pa.

Italia-Boston Mass. ed Halifax (Canada)

Italia-Plata (con facoltà di far scalo a Rio Janeiro e Santos).

Piroscafi iscritti in patente.

(Bandiera italiana).

PIROSCAFI	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		NUMERO delle cuccette			VELOCITÀ				
		lordo	netto	di I classe	di II classe	di III classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi			
								per l'America Settentrionale		per l'America Meridionale	
		Numero dei viaggi	Velocità media	Numero dei viaggi	Velocità media						
Ancona**	1907	8210	5034	..	(2) 64	2455	16.95	30	14.44	2	16.27
Brasile**	1906	4985	3047	60	(3) 56	965	14.35	19	13.91
Italia**	1905	5018	3087	60	56	978	15.09	19	14.37
Napoli**	1899	9210	5799	..	(2) 57	2074	14.01	11	11.88	1	11.91
Ravenna	1901	4101	2549	..	(2) 32	1368	12.85	17	12.27
Toscana	1900	4113	2550	..	(2) 32	1383	12.90	18	12.01

(1) Valore nominale delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento, portanti l'interesse annuo netto di lire 8580

(2) Classe unica.

(3) Oltre a 40 posti di succursale di 2° classe, quando è montata.

TRANSATLANTICA ITALIANA.

Società anonima, con sede in Genova

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 100,000.

Amministratore delegato: Crespi Agostino, fu Francesco.

Procuratori e delegati alla firma in materia di emigrazione.

Genova: Passalacqua Marco, di Giov. Batta — Giannetti Rodolfo, fu Giacomo; delegati alla firma.

Napoli: Strada Eugenio, di Ugo — Bruno Giov. Batta, fu Francesco; delegati alla firma.

Palermo: Guardione Dott. Raimondo, di Francesco procuratore.

Messina: Calogero Giorgio, fu Antonino, delegato alla firma.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Rio Janeiro, Santos e Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

(Bandiera italiana).

PIROSCAFI	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		NUMERO delle cuccette			VELOCITÀ				
		lordo	netto	di I classe	di II classe	di III classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi			
								per l'America Settentrionale		per l'America Meridionale	
		Numero dei viaggi	Velocità media	Numero dei viaggi	Velocità media						
Dante Alighieri**	1914	9764	5816	94	236	1702	17.52
Garibaldi**	1906	5185	3109	66	..	1434	14.74	5	13.10	16	13.26
Cavour**	1905	5156	3200	..	(1) 78	1453	14.70	5	12.76	9	13.05

(1) Classe unica.

SICULA AMERICANA.

Società anonima, con sede in Napoli.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 200,000.

Amministratore delegato: Peirce Guglielmo, fu Giorgio.

Procuratori e delegati alla firma in materia di emigrazione.

Genova: Ardoino Silvio, fu Filippo, procuratore.

Napoli: Petrillo Antonio, di Daniele — Varvesi Samuele, fu Nicolò: delegati alla firma.

Palermo: Trifiletti Menotti, di Francesco, procuratore.

Messina: Toro Stellario, fu Giuseppe, delegato alla firma.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Nuova Orleans La.

Italia-Rio Janeiro, Santos e Plata.

Piroscafi iscritti in patente.

(Bandiera italiana).

PIROSCAFI	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		NUMERO delle cuccette			VELOCITÀ				
		lordo	netto	di I classe	di II classe	di III classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi			
								per l'America Settentrionale		per l'America Meridionale	
		Numero dei viaggi	Velocità media	Numero dei viaggi	Velocità media						
San Guglielmo**	1911	8341	5011	16	120	2110	15.91	15	14.18	1	15.33
San Giorgio**	1907	5970	3705	12	..	1583	13.09	24	12.93	2	13.18
San Giovanni**	1907	5967	3683	26	..	1622	14.30	18	12.88	5	13.65

VETTORI STRANIERI

HAMBURG-AMERIKA LINIE.

Società anonima.

Sede del mandatario: Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 160,000

Mandatario: Borghi Gaetano, fu Francesco.

Procuratori.

Napoli: Strada Ugo, fu Primo.

Palermo: Luna Antonino, di Giovanni.

Messina: Calogero Alberto, di Giorgio.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Rio Janeiro, Santos e Plata.

Piroscafi iscritti in patente.

(Bandiera tedesca).

PIROSCAFI	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		NUMERO delle cuccette			VELOCITÀ				
		lordo	netto	di I classe	di II classe	di III classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi			
								per l'America Settentrionale		per l'America Meridionale	
		Numero dei viaggi	Velocità media	Numero dei viaggi	Velocità media						
Kaiserin Auguste Victoria**	1906	24581	14847	666	(1) 290	1867	*18.00	1	15.86
Hamburg**	1899	10532	6420	243	144	1066	*14.23	23	14.38
Moltke**	1901	12335	7633	287	176	1087	*15.17	20	15.13
Cincinnati**	1908	16339	9733	298	344	1643	15.22	12	14.74
Cleveland**	1908	16960	10207	286	355	1863	16.72	3	14.47
Batavia**	1899	11464	7300	..	(2) 210	1711	12.90	3	11.87	..	11.36

(1) Oltre a 230 di 1^a speciale.

(2) Classe unica.

NORDDEUTSCHER LLOYD DI BREMA.

Società anonima.

Sede del mandatario: Napoli.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 220,000.

Mandatario provvisorio: Conforti Giuseppe, fu Raffaele.

Procuratori.

Genova: Saviotti Oreste, fu Carlo.

Palermo: Fabbricatore Matteo, fu Salvatore.

Messina: Saccà Bartolomeo, fu Francesco.

Linea di navigazione.

Italia-Nuova York.

Piroscafi iscritti in patente.

(Bandiera tedesca).

PIROSCAFI	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		NUMERO delle cuccette			VELOCITÀ				
		loro	netto	di I classe	di II classe	di III classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi			
								per l'America Settentrionale		per l'America Meridionale	
		Numero dei viaggi	Velocità media	Numero dei viaggi	Velocità media						
Berlin**	1908	17324	9834	310	308	2980	18.30	28	16.84
Friedrich der Grosse**	1896	10005	6853	223	245	1449	*14.50	8	14.22
Königin Luise**	1896	10711	6790	248	286	1547	15.67	7	14.26
Barbarossa**	1896	10915	6521	254	251	1198	14.75	8	13.37
König Albert**	1899	10643	6590	273	86	1534	16.03	23	14.69
Prinzess Irene**	1900	10881	6687	224	178	1512	17.48	27	14.81
Neckar**	1900	9835	6200	99	20	2413	*13.46	2	14.66

(1) Oltre a sei posti per bambini.

WHITE STAR LINE.

Società anonima.

Sede del mandatario: Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 220,000

Mandatario: Buscaglione Giovanni, fu Antonio.

Procuratori.

Napoli: Ferretti Nicola, fu Giovanni.

Palermo: Santangelo Cesare, fu G. Battista

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Boston Mass.

Piroscafi iscritti in patente (1).

(Bandiera inglese).

PIROSCAFI	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		NUMERO delle cuccette			VELOCITÀ				
		lordo	netto	di I classe	di II classe	di III classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi			
								per l'America Settentrionale		per l'America Meridionale	
		Numero dei viaggi	Velocità media	Numero dei viaggi	Velocità media						
Adriatic**	1906	24541	15638	350	450	2021	*18.00	7	16.37
Celtic**	1901	20904	13449	433	350	1304	*16.01	4	16.20
Cedric**	1902	21035	13520	360	853	1771	*16.04	8	16.07
Canopic**	1900	12097	7717	244	250	1169	*15.26	30	14.66
Cretic**	1902	13507	8663	342	52	1643	*13.90	23	13.94

(1) I piroscafi *Adriatic*, *Cedric* e *Celtic* sono adibiti alla linea di Nuova York ed i piroscafi *Cretic* e *Canopic* alla linea di Boston.

ANCHOR LINE.

Società anonima

Sede del mandatario: Napoli.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 200,000 (1)

Mandatario: Borriello Giovanni, fu Giuseppe.

Procuratori e delegati alla firma in materia di emigrazione.

Genova: Cormagi Domenico, fu Salvatore, procuratore.

Napoli: Cardillo Eduardo, di Vincenzo, delegato alla firma.

Palermo: Mattina Leopoldo, fu Antonino, procuratore.

Messina: Pannone Mario, fu Leopoldo, procuratore.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Nuova Orleans La.

Piroscafi iscritti in patente.

(Bandiera inglese).

PIROSCAFI	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		NUMERO delle cuccette			VELOCITÀ				
		lordo	netto	di I classe	di II classe	di III classe	designata dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi			
								per l'America Settentrionale		per l'America Meridionale	
		Numero del viaggi	Velocità media	Numero del viaggi	Velocità media						
Italia	1903	4806	3005	12	..	1122	15.87	24	12.58

(1) La cauazione è costituita da 600 obbligazioni ferroviarie al 3 per cento pel valore nominale di lire 300,000, portante l'interesse lordo annuo di lire 9,000.

SOCIETÉ GÉNÉRALE DE TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR (MARSIGLIA).

Società anonima

Sede del mandatario: Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 180,000

Mandatario: Giovanelli Francesco, fu Carlo.

Procuratori.

Napoli: N. N.

Palermo: Lojacono Pietro, di Michele.

Messina: Margani Luigi, fu Antonio.

Linea di navigazione.

Italia-Rio Janeiro, Santos e Plata.

Piroscafi iscritti in patente.

(Bandiera francese).

PIROSCAFI	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		NUMERO delle cuccette			VELOCITÀ				
		lordo	netto	di I classe	di II classe	di III classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi			
								Numero dei viaggi	per l'America Settentrionale		per l'America Meridionale
		Velocità media	Numero dei viaggi	Velocità media	Numero dei viaggi	Velocità media					
Valdivia **	1911	7137	4335	57	(1) 76	1383	17.76	7	15.11
Salta **	1911	7285	4240	56	(2) 76	1260	17.07	11	14.78
Parana **	1908	6248	3862	50	(3) 74	1474	16.06	13	13.56
Plata **	1907	5577	3480	52	(4) 78	1413	16.14	20	13.82
Pampa **	1906	4471	2812	71	(5) 48	1116	16.05	15	13.53
Formosa **	1906	4471	2812	71	(6) 48	1131	15.77	18	13.57
Algérie	1901	4035	2959	16	(6) 40	906	13.17	13	13.34

(1) Oltre a 72 di 2^a classe economica.(2) Oltre a 76 di 2^a classe economica.(3) Oltre a 48 di 2^a classe economica.(4) Oltre a 44 di 2^a classe economica.(5) Oltre a 38 di 2^a classe economica.(6) Oltre a 42 di 3^a classe distinta.

COMPAGNIE FRANÇAISE DE NAVIGATION A VAPEUR
« CYPRIEN FABRE & C. »

Società in accomandita per azioni.

Sede del mandatario: Napoli.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 900.000.

Mandatario: De Luca Vincenzo, fu Antonio.

Procuratori e delegati alla firma in materia di emigrazione.

Napoli: De Luca Carlo, di Vincenzo — De Luca Adolfo, di Vincenzo:
delegati alla firma.

Genova: Bosso Andrea, fu Pietro, procuratore.

Palermo: Vilardo Luigi, di Salvatore, procuratore.

Messina: Cantella Filippo, di Michele, procuratore.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York (con scalo eventuale a Providence R. I.).

Italia-Nuova Orleans La.

Italia-Montevideo-Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

(Bandiera francese).

PIROSCAFI	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		NUMERO delle cuccette			VELOCITÀ				
		lordo	netto	di I classe	di II classe	di III classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi			
								per l'America Settentrionale		per l'America Meridionale	
		Numero dei viaggi	Velocità media	Numero dei viaggi	Velocità media						
Patria **	1913	11420	6303	113	240	1912	18.22
Canada **	1911	9725	5709	58	52	1796	18.54	15	15.28
Sant'Anna **	1910	9904	5814	88	150	1624	17.13	26	14.51
Venezia **	1907	6827	4057	72	..	1642	16.17	29	14.18
Madonna **	1905	5633	3226	50	..	1157	18.31	20	13.75

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE.

(Concessione speciale a norma dell'articolo 23 della legge 31 gennaio 1901, n. 23)

Società anonima

Sede del mandatario: Roma.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 160,000.

Mandatario: Corner Luigi, di Napoleone.

(La vendita dei biglietti è limitata all'Italia settentrionale sino ai limiti meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara).

Linea di navigazione.

Le Havre-Nuova York.

Piroscafi iscritti in patente.

(Bandiera Francese).

PIROSCAFI	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		NUMERO delle cuccette			VELOCITÀ				
		lordo	netto	di I classe	di II classe	di III classe	desunata dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi (1)		Numero dei viaggi	Velocità media
								per l'America Settentrionale			
		Numero dei viaggi	Velocità media	Numero dei viaggi	Velocità media						
France **	1912	23665	8432	535	442	908	*23.00
La Provence **	1905	13753	3833	455	161	525	*22.00
La Savoie **	1900	11168	4529	302	114	552	*21.00
La Lorraine **	1900	11146	4505	147	309	557	*21.00
Rechambeau **	1911	13678	6620	..	428	1448	*17.50
Chicago **	1907	10502	5871	..	314	1207	*16.90

(1) Per i piroscafi partenti dall'Havre non sono eseguiti accertamenti di velocità.

Disposizioni nel personale dipendente

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1915 (registrato alla Corte dei conti il 24 aprile), Maioni cav. uff. Giovanni Cesare, Regio console di 1^a classe, a datare dal giorno 7 aprile 1915 cessa dall'incarico di reggere la prima divisione e rimane comandato al Commissariato dell'emigrazione per il servizio dei rimpatri dei connazionali emigrati nei vari Stati dell'Europa con il diritto a percepire la stessa indennità mensile di comando in lire 250.

Con decreti ministeriali in data 29 aprile 1915 (registrati alla Corte dei conti il 7 maggio):

1. Benacchio dott. Alfredo, segretario di 2^a classe nel ruolo del Commissariato dell'emigrazione, fu promosso per anzianità e per merito segretario di 1^a classe con l'annuo stipendio di lire 3500 dal 1^o gennaio 1915.

2. Tasco Vincenzo, segretario di 2^a classe nel ruolo del Commissariato dell'emigrazione, fu promosso per anzianità e per merito segretario di 1^a classe con l'annuo stipendio di lire 3500 dal 1^o marzo 1915.

3. Pinto cav. Carmine, segretario di 3^a classe nel ruolo del Commissariato dell'emigrazione, fu promosso per anzianità e per merito segretario di 2^a classe con l'annuo stipendio di lire 3000 dal 1^o maggio 1915.

Con Regi decreti in data 29 aprile 1915 (registrati alla Corte dei conti il 12 maggio):

1. Dell'Oro dott. Giovanni, applicato alla Direzione generale dei Telefoni, con le funzioni di segretario e con lo stipendio annuo di lire 2100, è nominato segretario di 4^a classe nel ruolo del

Commissariato dell'emigrazione, con lo stipendio annuo di lire 2000 dal 1° maggio 1915.

2. Gerbasi dott. Francesco, ufficiale postale e telegrafico con l'annuo stipendio di lire 2100, è nominato segretario di 4ª classe, in soprannumero, nel ruolo del Commissariato dell'emigrazione, con lo stipendio annuo di lire 2000 dal 1° maggio 1915.

Decisione di ricorso.

Con R. decreto in data 13 maggio 1915 (registrato alla Corte dei conti il 25 detto mese, reg. 177, amm. p. 209) è stato respinto il ricorso presentato in via straordinaria al Re, in data 1° luglio 1914 dal sig. cav. Michele Ansalone, contro il R. decreto del 14 dicembre 1913, col quale il cav. Giovanni Russo fu nominato Ispettore dell'emigrazione per l'interno.

COMMISSIONI

Commissione giudicatrice per il concorso ad un posto di Commissario di Emigrazione.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 27 luglio 1910, n. 538;

Visto il regolamento per il personale del Commissariato dell'emigrazione, approvato con Regio decreto 6 marzo 1913, n. 849;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1914, col quale fu aperto un concorso presso il Ministero degli Affari Esteri (Commissariato dell'emigrazione) ad un posto di Commissario dell'emigrazione, con lo stipendio di lire 7000 annue;

Determina quanto segue:

La Commissione giudicatrice, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 31 maggio 1914, è composta dei seguenti signori:

Perla prof. Raffaele, presidente di sezione al Consiglio di Stato, presidente;

Gallina conte Giovanni, Commissario generale dell'emigrazione;

Codacci Pisanelli avv. Alfredo, ordinario nella R. Università di Roma, deputato al Parlamento;

Pantaleoni avv. Maffeo, ordinario nella R. Università di Roma;

Cabrini Angiolo, deputato al Parlamento, membro del Consiglio dell'emigrazione;

Il cav. Emilio Axerio, R. console, disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario.

Roma, 17 marzo 1915.

F.to: SONNINO.

Esami d'idoneità per l'autorizzazione a viaggiare come medico di bordo

(Estratto dal *Bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno*
del 21 aprile 1914, n. 12.)

Con decreto ministeriale 12 aprile corrente, è stata indetta una sessione di esami per la concessione dell'autorizzazione a viaggiare come medico di bordo, a termini del Regio decreto 7 luglio 1910, n. 573.

Gli esami avranno luogo in Roma nel mese di agosto 1915 nei giorni, nelle località e nelle ore che saranno stabilite con successivo provvedimento e che verranno individualmente comunicate a ciascuno degli ammessi agli esami.

Questi consisteranno:

a) in una prova scritta di etiologia, patologia, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e macroparassitarie, con speciale riguardo alle esotiche e a quelle dei paesi caldi;

b) in prove pratiche di accertamento diagnostico delle malattie infettive e macroparassitarie, di bromatologia e di semeiotica e diagnostica clinica;

c) in una prova orale d'igiene navale, di legislazione sanitaria e di lingue straniere.

Si seguiranno per essi i programmi e le modalità fissate dal decreto ministeriale 26 agosto 1912, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1912, n. 205, e nel *Bollettino Ufficiale del Ministero dell'interno* dell'11 settembre 1912, n. 26.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) sia direttamente, sia per mezzo della Prefettura della Provincia di ordinaria residenza, entro il 15 luglio 1915.

La istanza, redatta in carta bollata da lire 1, dovrà essere corredata dai documenti seguenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito da non meno di due anni compiuti in una Università del Regno;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi;

5° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

6° certificato di sana e robusta costituzione di data recente.

Potranno presentarsi altresì titoli di studio e di servizio e pubblicazioni scientifiche.

Il candidato infine dovrà indicare nella domanda su quale lingua estera intenda essere esaminato.

Roma, addì 13 aprile 1915.

Il Direttore generale della Sanità pubblica

LUTRARIO.

R. Decreto-Legge 13 maggio 1915, n. 620 riguardante provvedimenti a favore dei militari trattenuti o richiamati alle armi.

Il numero 620 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per la Guerra, la Marina, la Pubblica Istruzione, le Finanze, i Lavori Pubblici, ed il Tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto 27 aprile 1915, n. 535, da convertirsi in legge, è sostituito il seguente:

« Gli impiegati civili di ruolo dello Stato trattenuti o richiamati alle armi sono considerati, a decorrere dal 27 aprile 1915, in congedo per tutta la durata del servizio militare col godimento dell'intero stipendio ».

Art. 2.

Gli impiegati avventizi dello Stato, richiamati alle armi, percepiranno, a decorrere dal 27 aprile 1915, per i primi due mesi di

servizio militare l'intera retribuzione loro assegnata; per il periodo successivo, e fino al termine del servizio stesso, la retribuzione mensile è ridotta come segue:

a) ad un terzo, per gli avventizi celibi;

b) alla metà per gli avventizi ammogliati senza prole ed ai celibi con genitori se viventi con essi;

c) a due terzi per gli avventizi ammogliati o vedovi con prole.

Al cessare del servizio militare i detti avventizi ritorneranno al posto già occupato, semprechè non ne venga a cessare per l'Amministrazione il bisogno. Ove fosse assolutamente necessario di sostituirli, la sostituzione può effettuarsi limitatamente al periodo di loro permanenza alle armi. L'avventizio sostituito al militare, col ritorno di questi, deve intendersi senz'altro licenziato.

I maggiori fondi eventualmente occorrenti per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno inseriti negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

La disposizione di cui all'art. 1 del presente decreto è applicata anche al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

La disposizione di cui all'art. 1 del presente decreto è applicata anche ai maestri delle scuole elementari di quei Comuni per i quali l'Amministrazione delle scuole stesse è affidata al Consiglio scolastico provinciale ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Le somme occorrenti per retribuire i maestri chiamati a sostituire quelli che prestano servizio militare saranno prelevate dal fondo di riserva speciale per le spese dell'istruzione primaria istituito con l'art. 90 della detta legge.

Art. 5.

E concesso un soccorso giornaliero ai sottonotati congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi, quando risulti che i congiunti stessi trovansi in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare richiamato, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza:

a) mogli e figli legittimi o legittimati di età inferiore ai 12 anni od anche di età superiore, se inabili al lavoro;

b) genitori che abbiano compiuto 60 anni di età, ovvero siano inabili al lavoro;

c) fratelli o sorelle minori degli anni 12 od anche di età superiore, se inabili al lavoro, orfani di entrambi i genitori.

Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati alle lettere b) e c) quando il richiamato sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui.

Quando poi siano richiamati sotto le armi più fratelli, il soccorso ai congiunti indicati alle lettere b) e c) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di uno solo di essi.

Art. 6.

Il soccorso giornaliero per i congiunti che vi abbiano titolo a sensi dell'articolo precedente, è stabilito nella seguente misura:

	Nei Comuni capoluoghi di prov. di circondario o distretto amministr.	Negli altri Comuni
Per la moglie	L. 0.70	0.60
Per un figlio	» 0.35	0.30
Per un solo genitore	» 0.70	0.60
Per ambedue i genitori	» 1.10	1.00
Per un fratello od una sorella	» 0.70	0.60
Per ogni altro fratello o per ogni altra sorella	» 0.35	0.30

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto sono estese ai militari della R. Guardia di finanza richiamati alle armi e andranno in vigore alla data del decreto medesimo.

Art. 8.

Ai funzionari civili di ruolo delle Amministrazioni governative, residenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, chiamati alle armi col grado di ufficiali del R. Esercito o della R. Marina è sospesa l'indennità stabilita rispettivamente dal R. Decreto 19 luglio 1914, n. 843, da convertirsi in legge, e dall'allegato *R* alla legge 1° aprile 1915, n. 476, modificato con l'art. 7 della legge stessa, per tutta la durata del servizio militare.

Tale disposizione si estende agli impiegati e salariati delle Amministrazioni pubbliche residenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO — VIALE — DANBO —
CIUFFELLI — GRIPPO.

Visto, il guardasigilli: ORLANDO.

La Provincia di Quebec (Canadà)

(Rapporto del Conte cav. GIROLAMO MORONI, R. Addetto all'emigrazione in Montreal).

POSIZIONE. — La provincia di Quebec è situata lungo il basso corso del fiume St. Lawrence ed è la più vecchia regione conosciuta del Canadà. Essa è situata tra il Golfo del St. Lawrence a nord, la provincia dell'Ontario ad ovest, gli Stati Uniti (New York) a sud e le Province Marittime ad est.

SUPERFICIE. — La Provincia attualmente copre un'area di mqg. 706,834, delle quali mqg. 15,969 sono ricoperte dalle acque. Essa è la più grande provincia del Canadà: con il Revision Act del 1912 le venne aggiunto il territorio dell'Ugawa, che si estende al nord fino al Labrador ed alla Baia di Hudson, e ciò portò un aumento di mqg. 354,961.

IMMIGRAZIONE. — L'immigrazione nella provincia di Quebec è data dalla seguente statistica:

Anno	Immigrazione		Anno	Immigrazione	
	Generale	Italiana		Generale	Italiana
1900-1	10,216		1907-8	44,157	5,213
1901-2	8,817		1908-9	19,733	1,617
1902-3	17,040		1909-10	28,254	3,131
1903-4	20,222	2,630	1911-12	42,919	2,684
1904-5	23,666	2,246	1912-13	50,602	3,246
1905-6	25,212	1,124	1913-14	64,835	
1906-7	18,319	1,725			

POPOLAZIONE. — La popolazione della provincia di Quebec era nel:

1871	N. 1,191,516
1881	» 1,359,027
1891	» 1,488,535
1901	» 1,648,898
1911	» 2,003,232

La parte più popolata è quella che si estende su ambedue le sponde del fiume St. Lawrence e che comprende specialmente le due città di Montreal e di Quebec.

La popolazione relativa della provincia di Quebec è di 5.69 per miglio quadrato. (Censimento del 1911).

La popolazione rurale è di 1,032,618 contro 1,328,489 di popolazione urbana.

Le principali nazionalità che formano questa popolazione sono date dalle seguenti cifre, con un grande predominio di abitanti di origine francese.

Nazionalità	Abitanti	Nazionalità	Abitanti
Inglesì N.	153,295	Ebrei N.	30,468
Irlandesi »	103,147	Tedeschi »	6,145
Scozzesi »	58,555	Polacchi »	3,228
Galesi »	1,106	Belgi »	2,103
	—	Scandinavi »	1,756
Britannici »	316,103	Russi »	1,684
Francesi »	1,605,339	Cinesi »	1,578
Indiani »	9,993	Olandesi »	1,505
Italiani »	9,576	Austro-Ungarici »	1,298

La provincia di Quebec è suddivisa in 53 contee e dal censimento del 1911 le contee più popolate dagli italiani sarebbero Maisonneuve con 2662, Montreal con 3708, Jacques e Cartier con 609, Chably e Virchere con 388 e Hochelaga con 315. Ma occorre considerare queste cifre come popolazione italiana con residenza stabile, perchè, comprendendo quelli di origine italiana, i cittadini italiani con dimora stabile e l'emigrazione fluttuante, nella provincia di Quebec vi saranno attualmente da 25,000 a 30,000 italiani.

CLIMA. — Il clima della provincia di Quebec è molto rigido nell'inverno, che ha una lunghissima durata, dai primi di novembre alla metà di aprile. Le stagioni di primavera e di autunno quasi non esistono. L'estate è alquanto calda, di breve durata ed in complesso piacevole.

Le condizioni climatiche vengono date dalle seguenti cifre, prese da osservazioni nelle stazioni metereologiche di Montreal e di Quebec, per un periodo di 20 anni consecutivi: tali dati danno approssimativamente il clima della Provincia, ad eccezione della parte settentrionale:

Media annuale	Gradi Fahrenheit	33,1 a 44,5 (centigr. 0,61 a 6,95).
Media invernale	»	18,3 a 22,4 (centigr. — 7,61 a — 5,33)
Media estiva	»	53,3 a 66,4 (centigr. 10,72 a 19,1).
Minima invernale (media)	(—) 21 (centigr. — 29,4).
Massima estiva (media)	91 (centigr. 32,7).

Talvolta il termometro nell'inverno discende a *F*-27 (centigr. — 32,7) ed anche *F*-30 (centigr. — 34,4) e più gradi sotto zero.

La caduta media delle piogge annuale è di pollici 23.21 a 29.37.

La media delle cadute delle nevi è di pollici 109.60 a 122.70.

La media dell'intera precipitazione annuale è di pollici 34.17 a 41.64.

TERRENO. — Nella parte orientale del fiume St. Lawrence le estreme propagini del sistema montano dell'Appalachian si spingono verso il nord al Golfo del St. Lawrence, formando l'ossatura della Penisola di Gaspè, con una elevazione da 1000 a 2000 piedi.

Nella parte occidentale del St. Lawrence River si trova il Laurentian Plateau, elevato anche esso da 1000 a 2000 piedi, poco fertile, brullo, ricoperto di abeti, il suolo è roccioso, misto ad argille. Questo altipiano discende dolcemente verso la Baia di Hudson.

Lungo le vallate si trovano tratti di terre alluvionali, abbastanza fertili come nella grande vallata del St. Lawrence e dell'Ottawa.

Nel campo minerario la parte del Laurentian Plateau, situata nella provincia di Quebec, è poco esplorata, però si crede che il sottosuolo sia ricco di minerale d'argento presso St. John, di ferro a Drumondville e a Radnor, di asbesto, di petrolio, di gas naturale, ecc.

ACQUE. — Il principale fiume che attraversa la provincia di Quebec è il grande fiume del St. Lawrence, navigabile anche per grandi piroscafi da Montreal all'Atlantico, e da Quebec all'Atlantico anche per grandissimi transoceanici. Il più importante affluente del St. Lawrence è l'Ottawa, che ha un percorso di 685 miglia, quindi il Saguenay, lungo 405 miglia, emissario del lago St. John, il St. Maurice, lungo 325 miglia ed altri minori.

Nel versante della Baia di Hudson il Kaksoak, che è lungo 535 miglia ed attraversa il territorio dell'Ugawa.

AGRICOLTURA. — La provincia di Quebec aveva con il censimento del 1911, non compreso il territorio dell'Ugawa, circa acri 218,723,687, dei quali 5,204,874 a foreste, 560,889 a marcite.

Il numero degli acri occupati era di 15,576,809, dei quali 14,800,074 in proprietà, ed acri 776,735 in affitto.

Secondo la coltura, il numero degli acri coltivati è di 8,147,635 ed il numero degli acri incolti è di 7,294,176. Di questi acri coltivati 5,399,233 sono a coltura generale, 63,216 a verdure e 36,730 a frutta.

Il numero delle fattorie agricole al 1901 era di 150,599, ed al 1911 159,554, così suddivise:

Sotto un acro	N. 9,990	Da 51 a 100 acri	" 49,043
Da 1 a 5 acri	" 11,221	Da 101 a 200 acri	" 46,106
Da 6 a 10 acri	" 4,751	Da oltre 200 acri	" 16,371
Da 11 a 50 acri	N. 22,209		

Il capitale agricolo nel 1911 era di \$ 793,516,390 con un reddito annuo di \$ 113,296,371. I principali cespiti sono dati dai seguenti raccolti:

Raccolto	Acri coltivati	Produz. per acro (1)	Costo medio
Grano	61,560	bls. 16	per bushel \$ 1,19
Avena	1,387,000	" 25	" " 0,50
Orzo	101,728	" 23	" " 0,76
Segala	11,600	" 15	" " 0,96
Semolino		" 22	" " 0,71
Grani vari		" 25	" " 0,66
Patate		" 129	" " 0,49
Foraggi		tonn. 1,53	per tonn. " 9,61
Erba medica		" 2,70	" " 4,69
Fruventone		" 8,43	" " 4,45

(1) Acro = mq. 4,047. bushel = 60 litri.

Inoltre vengono coltivati i fagioli, i piselli, ecc., ed il tabacco. A questa ultima coltura sono destinati 12,094 acri, che producono bushels 10,095,900.

Le principali frutta che si coltivano sono le mele bushels 1,481,239, le pesche, le pere, le ciliege, le susine, l'uva, ma non in grande quantità, insufficienti per la consumazione. Le frutta rendono annualmente \$ 1,200,000.

Le verdure si coltivano lungo il fiume St. Lawrence e specialmente nell'isola di Montreal e danno ottimi guadagni per la grande richiesta del mercato, il quale non è provvisto a seconda della necessità. Occorre però tenere presente che la stagione per la coltura delle verdure è molto breve, quindi molti usano le serre nell'inverno per i semenzai, che trapiantano verso i primi di maggio, oppure hanno cassoni ricoperti con vetrate e con sopra la paglia, per proteggerli dalle nevi e dai fortissimi freddi. Un acro, durante la stagione estiva, se ben coltivato può rendere un guadagno netto da \$ 100 a 150 ed anche più. Coloro che coltivano per mezzo di serre, oltre ad essere più esperti, devono usare maggior capitale, ma possono guadagnare moltissimo. Le verdure rendono annualmente \$ 6,000,000.

Il capitale impiegato nel bestiame, nella provincia di Quebec, è di \$ 95,973,075 (censimento 1911), con una produzione annua di \$ 20,406,385.

I capi di bestiame sono i seguenti:

Specie	Cens. 1901	Cens. 1911	Anno 1912	Costo per capo
Cavalli	320,673	369,237	369,974	\$ 127.98
Vacche	767,852	753,131	761,815	» 37.51
Bovini	654,503	697,860	693,540	» 12.48
Ovini	404,163	637,062	602,751	» 4.26
Suini	414,694	793,348	661,768	» 7.61
Pollame	3,183,643	5,161,794		
Alveari	65,986	44,904		

Il consumo annuo delle carni da macello è di circa un milione di dollari ed il ricavato dalla produzione della lana di dollari 659,931.

L'industria dei latticini è molto sviluppata, circa \$ 20,000,000 di produzione annua, cioè \$ 7,256,629 in burro e \$ 7,888,109 in formaggi, con circa 2000 caseifici. Tra i formaggi il più importante è l'Oka.

L'allevamento del pollame non è sufficiente ai bisogni del grande mercato di Montreal, il capitale impiegato è di \$ 2,743,370, la produzione delle uova è di \$ 4,092,693 per anno.

L'apicoltura anche essa è molto sviluppata, il capitale è solamente di \$ 252,160, con un raccolto di \$ 280,248 all'anno.

EDUCAZIONE AGRICOLA. — La provincia di Quebec ha una scuola agricola a St. Anne de la Pocatière, inaugurata il 1912 e frequentata da una sessantina di allievi.

A 12 miglia da Montreal vi è il Convento dei Trappisti di Oka, dove da trenta anni funziona una scuola agricola. La proprietà ha una superficie di acri 2000, dei quali la metà in coltivazione. Nell'istituto dimorano 75 allievi ed attualmente si sta costruendo un'aggiunta all'edificio, per poter aumentare il numero degli allievi. Vi è annessa una latteria con 100 vacche, un porcile con 250 maiali, un ovile con 1000 pecore, una stalla con circa 30 cavalli di razza, un pollaio con 3000 a 5000 volatili ed un centinaio di alveari. Questo bestiame è costituito da capi di differenti razze, alcune di qualità rare. Vi è inoltre un semensajo di alberi da frutta, di circa 4000 piedi, un frutteto di 60 *arpents* (*arpent* eguale mq. 3439.78), con 50 qualità diverse di frutta, inoltre vi sono settori coltivati a grano, patate, foraggi e verdure.

Vi è pure un caseificio per la confezione del burro e dei formaggi, chiamato « Port du Salut », ove si produce il famoso formaggio d'Oka.

Altre scuole agricole sono a Roberval, a St. Pascall, a Stanstead, ecc., ove vengono istruite le ragazze per il servizio nelle fattorie agricole.

Vi sono 34 cooperative tra gli agricoltori e 29 tra gli allevatori di bestiame, più 664 circoli (clubs) tra i contadini con 62,084 soci, per lo sviluppo agricolo di ciascun distretto o villaggio.

Il Governo del Canada ha delle stazioni sperimentali a St. Anne de la Pocatière, con acri 235; a Cape Rouge, con 328 acri; a Fernham, con 60 acri; a St. Jaques l'Achigan, con 9 acri.

PAGHE AGRICOLE. — Nella provincia di Quebec la maggior parte dei proprietari lavorano essi stessi le loro terre e prendono degli agricoltori avventizi per i mesi della raccolta o per aiuto durante l'anno nella fattoria, pagando loro da \$ 15 a 20 al mese, vitto ed alloggio.

COSTO DEI VIVERI. — Il costo dei viveri, preso dal mercato di Montreal, è il seguente :

Burro, per libbra . . . c.	32	Maccheroni, per libbra . . c.	8
Birra, per gall.	40	Olio, per gall. \$	2,40
Caffè, per libbra da . . . „	30 a 40	Uova, per dozzina . . . c.	35
Carne, per libbra . . . „	26	Pane, un „	6
Farina, per libbra . . . „	4	Patate, per bushel . . . „	85
Formaggio, per libbra . „	20	Zucchero, per libbra . . „	8
Lardo, per libbra . . . „	20	Verdure, molto costose	
Latte, per quarto . . . „	10	Pesce, per libbra da . . „	8 a 20
Carbone, per tonn. . . \$	8,50	Vino, per gall. „	40
Legna da ardere corda da . „	5 a 9,00		

FORESTE. — Nella Provincia vi sono circa un milione e mezzo di acri a foreste (riserve), nella parte centrale si trova il pino, lo sprice, l'abete, il frassino; a sud del St. Lawrence il pioppo, l'acero, il ciliegio, la quercie, l'olmo. Uno degli alberi principali è quello per la produzione della polpa per la preparazione della carta.

L'emigrante italiano che avesse un certo capitale iniziale ed acquistasse dei terreni presso Montreal, potrebbe coltivarli con successo a verdure, allevando anche del pollame, poichè questi due prodotti sono molto ricercati sul mercato di Montreal, ma occorre tener presente che la stagione per coltivare è molto breve. Invece il successo sarebbe maggiore se egli fosse capace di coltivare verdure in serra, ma in questo caso, oltre una certa pratica, occorre un maggior lavoro e maggiore spesa. Pochissimi ita

liani possiedono terreni nei pressi di Montreal, ma quei pochi tutti si trovano in ottime condizioni finanziarie, alcuni possiedono splendidi allevamenti di pollame e i loro prodotti sono molto ricercati. Anche farebbe un buon affare colui che volesse allevare dei piccioni, essendo essi molto ricercati sul mercato e due giovani piccioni pagati da 50 a 75 c. la coppia.

INDUSTRIE.

INDUSTRIA MINERARIA. — La produzione mineraria della provincia di Quebec fu di \$ 2,960,700 nel 1900, di \$ 11,002,232 nel 1911, di \$ 11,656,998 nel 1912, di \$ 13,303,649 nel 1913. Attualmente la provincia di Quebec occupa il 5° posto nella produzione totale mineraria del Canada.

Nella parte settentrionale della Provincia le industrie minerarie sono poco sviluppate, essendo questa parte poco conosciuta. Si crede che presso il lago St. John a Chibougamau, si trovi un ricchissimo strato di minerale d'argento.

L'oro si trova in pochissima quantità e così l'argento e la rispettiva produzione annuale è all'incirca da \$ 11,000 a 12,000.

Uno dei principali minerali è l'asbesto; nel 1900 venne estratto per \$ 416,832, nel 1910 per \$ 3,595,045, nel 1912 per \$ 3,026,306 e nel 1913 per \$ 3,849,925.

Altri minerali sono il ferro, il gas naturale, il petrolio a Gaspè, lo zinco ed il piombo, ma tutti questi minerali non si trovano in grandissima quantità.

INDUSTRIE METALLURGICHE. — Nella provincia di Quebec vi sono tre alti forni, uno a Radnor e due a Drumondville, appartenenti alla « Canada Iron Corporation Ltd ». Vi sono impiegati pochissimi italiani.

INDUSTRIE MANUFATTURIERE. — Nella Provincia vi erano 6,584 stabilimenti manifatturieri, secondo il censimento del 1911, con un capitale di circa 327 milioni di dollari, che impiegavano 158,207 persone, con una produzione annua di 351 milioni di dollari. Questa Provincia, per sviluppo manifatturiero, viene dopo

quella dell'Ontario; il principale centro manifatturiero è Montreal. Le più importanti manifatture sono quella dei cuoiami, i cotonifici, le vetrerie, le manifatture dei sigari, quella degli attrezzi e macchine agricole, ecc. In queste industrie sono occupati moltissimi nostri connazionali. Attualmente è stato impiantato un cantiere per la costruzione dei sottomarini e vi lavorano circa 400 persone, fra cui molti operai italiani.

La provincia di Quebec ha inoltre l'industria della pesca, per \$ 1,988,271 all'anno (1913), dei legnami da \$ 11 a 12 milioni all'anno e l'industria della polpa per confezione della carta per \$ 4,107,689, con 28 mulini.

Il commercio delle pelliccie rende circa mezzo milione di dollari per anno.

LEGGI OPERAIE. — La legge principale è la « Loi sur les accidents du travail », del 1900, la quale stabilisce:

a) per inabilità assoluta e permanente, la vittima ha diritto ad un'indennità eguale al 50 % del salario annuale, a principiare dal giorno della disgrazia;

b) per inabilità parziale e permanente, un'indennità uguale alla metà della riduzione, che l'ingiuria ha fatto subire alla vittima;

c) per incapacità temporanea, un'indennità eguale alla metà della paga giornaliera e se l'incapacità dura più di sette giorni, la vittima non ha diritto ad alcun indennizzo che dopo l'ottavo giorno.

In qualsiasi caso la somma totale non deve superare i \$ 2000.

In caso di morte, l'indennità è eguale a quattro volte il salario annuale ed in nessun caso dovrà passare un massimo di \$ 2000. Le spese per i funerali e le medicine non devono passare i \$ 25.

L'indennità sono pagate ai seguenti eredi della vittima:

a) alla moglie della vittima, non divorziata, nè separata di corpo, al momento della disgrazia;

b) ai figli legittimi e naturali, questi se riconosciuti legalmente prima dell'accidente, in maniera da mantenerli fino al raggiungimento dei 16 anni di età;

c) ai parenti ascendenti della vittima, che dipendevano da essa per il sostenimento.

Un operaio straniero o i suoi rappresentanti non hanno diritto alle somme od indennità sopradette se al momento della disgrazia essi non risiedono al Canada o continuano a risiedere fino a totale pagamento dell'indennità, però in questo caso essi hanno diritto di ricorrere al *Common Law*, che può decidere in loro favore.

Il Tribunale ha il diritto di diminuire od aumentare l'indennizzo, a seconda che la disgrazia avvenne per negligenza dell'operaio o del padrone.

Immigrazione al Canada

Anno fiscale 1913-14.

(Rapporto del conte cav. G. MORONI, R. Addetto dell'Emigrazione in Montreal).

TABELLA A. — Immigranti sbarcati nei porti del Nord America e diretti al Canada ed immigranti entrati dalla frontiera degli Stati Uniti.

Porto	Num. totale degli immigranti		Immigranti italiani
Quebec	157,936		8,642
Halifax	52,794		3,383
St. John	15,619		477
Victoria	4,500		1
Vancouver	2,880		—
North Sydney	665	234,394	— 12,503
New York	25,454		
Portland	14,107		
Boston	2,542		
Filadelfia	818		
Baltimore	33	42,954	15,151
Dagli Stati Uniti		107,530	—
Totali		384,878	26,654

Nell'anno fiscale 1913-14 arrivarono al Canada 384,878 immigranti contro 402,432 nell'anno fiscale precedente 1912-13. Di questi ultimi 222,535 sbarcarono nei porti canadesi, 40,858 nei porti americani e 139,099 arrivarono dagli Stati Uniti. La maggiore diminuzione si ebbe dall'immigrazione degli americani degli Stati Uniti, di circa 32,569 immigranti in meno, mentre ne arrivarono circa 11,829 nei porti cana-

desi; il numero degli sbarcati al porto di New York rimase quasi stazionario.

Anno	Immigrazione N.	Italiani N.
1900-1	49,149	4,718
1901-2	67,379	3,828
1902-3	128,364	3,371
1903-4	130,331	4,445
1904-5	146,296	3,475
1905-6	189,064	7,959
1906-7	124,667	5,114
1907-8	262,469	11,212
1908-9	146,908	4,228
1909-10	208,794	7,118
1910-11	311,084	8,359
1911-12	354,237	7,590
1912-13	402,432	16,601
1913-14	384,878	26,654

Dalle statistiche annesse risulta che, mentre l'immigrazione totale al Canada nell'anno fiscale 1913-14 fu in diminuzione, la nostra emigrazione aumentava in maniera allarmante, da generare serio pensiero alle nostre autorità in questo paese. Mentre nell'anno fiscale 1912-13 arrivarono nei porti canadesi dal Nord Europa circa 2,956 italiani, nel 1913-14 ne arrivarono circa 10,417 e 1,786 dal porto di Napoli.

TABELLA B. — *Immigrazione arrivata al Canada classificata per sesso ed età.*

Provenienza dai	Immigrazione totale			Totale	Immigrazione italiana			Totale
	uomini	Adulti donne	Bambini s. 14 a.		uomini	Adulti donne	Bambini s. 14 a.	
Porti Cana- desi . . .	161.933	68.770	46.645	277.348	21.940	1.558	1.224	24.722
Stati Uniti .	63.415	25.258	19.857	107.530	1.485	296	152	1.932
Totali	224.348	94.028	66.502	384.878	23.425	1.853	1.376	26.654

La proporzione percentuale dell'immigrazione generale fu: del 58,3 per cento dato dagli uomini, del 24,4 dato dalle donne e del 18,3 per cento dai bambini. Mentre l'emigrazione italiana diede le seguenti percentuali: uomini 87,9; donne 6,9; bambini 5,2.

TABELLA C. — *Immigrazione al Canada classificata per professioni e mestieri.*

Prof. o mestiere	Immigrazione totale				Immigrazione italiana			
	uomini	donne	bambini	Totale	uomini	donne	bam.	Totale
Agricoltori	61,792	15,186	18,187	95,165	855	40	45	940
Braccianti	96,142	13,509	13,061	122,712	20,398	1,112	901	22,411
Meccanici	38,995	17,468	15,246	71,709	396	59	39	494
Imp. e comm.	14,113	5,540	3,194	22,847	35	16	22	73
Minatori	4,180	985	1,390	2,855	159	18	15	192
Domestiche		24,463		24,463		121		121
Non classif.	9,126	16,877	15,424	41,427	97	192	202	491

Il maggior numero degli agricoltori è dato dagli americani degli Stati Uniti con 37,502, quindi dagli inglesi con 24,712. Il numero maggiore dei braccianti è dato dagli italiani con 22,422, quindi dagli austro-ungarici e dai polacchi e russi. Gli inglesi e gli scozzesi forniscono il maggior numero di meccanici; gli inglesi, gli americani, gli irlandesi ed i cinesi il maggior numero di commercianti ed impiegati; gli americani, gli scozzesi e gli inglesi il maggior numero di minatori. Le domestiche sono in maggioranza inglesi, scozzesi, irlandesi, rutene.

TABELLA D. — *Immigrazione al Canada classificata per provincie di destinazione.*

Provincie	Immigrazione generale		Immigrazione italiana	
	1912-13	1913-14	1912-13	1913-14
Marittime	19,806	16,730	334	551
Quebec	64,835	80,368	6,246	11,691
Ontario	122,798	123,792	7,567	9,404
Manitoba	43,813	41,640	219	438
Sackatchewan.	45,147	40,999	62	91
Alberta	48,073	43,741	551	844
Brit. Columbia	57,892	37,572	1,622	1,703
Yukon	68	36		

Il maggior numero degli immigranti si reca nella provincia dell'Ontario ed in quella di Quebec, le quali sono più sviluppate commercialmente ed industrialmente; il resto si reca nelle provincie centrali per scopo agricolo, ed una parte nel British Columbia e nella Nova Scotia a lavorare nelle miniere.

L'immigrazione italiana si dirige specialmente a Montreal, da dove si dirama recandosi lungo i lavori ferroviari, una parte si reca nell'Ontario e nel British Columbia e nella Nova Scotia a lavorare come minatori, ed altri qua e là nelle diverse industrie; pochissimi si recano al lavoro dei campi.

TABELLA E. — *Immigrazione suddivisa per nazionalità (principali).*

Nazionalità	Immigrazione 1912-13 N.	Totale 1913-14 N.	Nazionalità	Immigrazione 1912-13 N.	Totale 1913-14 N.
Inglese	108,082	102,122	Cinesi	7,445	5,512
Scozzesi	30,735	29,128	Finlandesi	2,391	3,183
Irlandesi	9,706	9,585	Olandesi	2,755	2,683
Gallese	2,019	1,787	Belgi	1,826	2,651
			Norvegesi	2,477	2,435
Britannici	150,542	142,622	Bulgari	4,616	1,727
Stati Uniti	139,009	107,530	Turchi	1,832	1,647
Austro-Ung.	21,875	28,323	Francesi	1,524	1,506
Italiani	16,601	24,722	Rumeni	1,116	1,504
Russi	18,623	24,485	Spagnoli	296	1,138
Ebrei	7,387	11,252	Greci	1,390	1,102
Polacchi	9,945	9,793			
Tedeschi	4,953	5,537			

Nelle statistiche canadesi risulta che l'emigrazione italiana al Canada fu di 24,722, cioè non tiene conto di 1,932 che attraversarono questo paese per recarsi negli Stati Uniti, e che darebbero un totale di 26,654.

TABELLA F. — *Statistiche dei respinti e deportati classificati per cause.*

Causa	Respinti		Deportati	
	1912-13 N.	1913-14 N.	1912-13 N.	1913-14 N.
Mancanza di denaro	204	994	—	—
Senza passaporto	—	111	—	—
Tracoma	72	127	1	2
In accompagnamento resp.	28	76	16	15
Mendicanti	56	76	392	715
Passaggio indiretto	45	55	—	—
Ernia	13	33	—	2
Immorali	15	31	15	20
Difetto fisico	64	30	9	8
Clandestini	72	67	—	—
Tubercolotici	11	34	61	139
Deficienti di mente	21	22	10	15
Malattie di cuore	13	22	9	17
Imbecilli	4	21	—	—
Criminali	—	—	334	376
Affetti da alienazione mentale	—	—	220	207
Vagabondi	—	—	107	97

Questa tabella porta solo le principali cause di reiezione e di deportazione: nell'anno 1913-14 il numero dei respinti e deportati furono rispettivamente di 1,827 e 1,834, contro 756 respinti e 1,281 deportati nel 1912-13. I respinti per mancanza di passaporto furono tutti di nazionalità italiana.

TABELLA G. — *Statistiche dei respinti e deportati, suddivisi per principali nazionalità.*

Nazionalità	Respinti		Nazionalità	Deportati	
	1912-13 N.	1913-14 N.		1912-13 N.	1913-14 N.
Italiani	173	341	Inglese	387	633
Russi	66	246	Stati Uniti	377	405
Bulgari	11	223	Scozzesi	118	184
Austro-Ungarici	38	201	Austro-Ungarici	54	167
Inglese	118	142	Irlandesi	47	65
Ebrei	39	92	Russi	29	54
Polacchi	24	61	Ebrei	16	41
Cinesi	46	30	Italiani	17	35

Gli immigranti italiani occupano il primo posto nelle statistiche delle reiezioni dai porti di sbarco, causate oltre che dalla mancanza di passaporti (111 casi), da mancanza di fondi, da passaggio non continuo, da mancanza del biglietto di viaggio di proseguimento da tracoma od altre malattie.

Nelle deportazioni l'immigrazione italiana occupa l'ottavo posto, ed i nostri in genere sono deportati per tracoma, tubercolosi o perchè criminali.

L'immigrazione al Canada nell'anno fiscale seguente 1914-15 cominciò a declinare enormemente a causa della crisi finanziaria e si fermò completamente allo scoppio della grande guerra europea. La nostra emigrazione arrivata nel 1° semestre del 1914-15 è di circa 10,000 persone, ed in tutto il 1914-15 da 12,000 a 14,000.

Patronato degli emigranti italiani in Tunisia

Riassunto della gestione dal 1° gennaio al 31 dicembre 1914.

L'anno 1914 s'apriva in condizioni favorevoli all'attività del Patronato che, guidato dall'esperienza del passato, rinforzato dalla autorevolezza acquistata nei rapporti pur sempre cortesi colle pubbliche Amministrazioni e coi privati, volgeva ogni cura al normale compimento del programma per la protezione dei connazionali, qui emigrati o dimoranti, mirando a intensificare non solo i diversi servizi, ma ad estenderli eziandio alla classe agricola, che avrebbe risentito subito gli effetti dell'oculata difesa e protezione, specie per quanto concerne la sistemazione giuridica delle proprietà rurali, con tanto sforzo e fatica acquistate.

Il primo semestre dell'esercizio suddetto trascorse, per così dire, tra l'attesa e la speranza, attesa della pubblicazione della legge sugl'infortuni di lavoro, che, da diversi anni studiata, preparata, discussa e finalmente approvata dalla Conferenza consultativa, avrebbe dovuto, secondo le promesse fattene, entrare in vigore il 1° aprile; speranza di veder aumentata la prosperità di diverse classi operaie, grazie alla pronta concessione ed esecuzione di lavori importanti, quali quelli che completano le reti ferroviarie Sfax-Gabes, Gafsa-Tozeur, Beja-Tabarka, ecc., ecc.

Attesa e speranza che, per altro, lungi dal tenere l'Ufficio di Patronato inoperoso ed esitante, l'incitarono a mantenere attivi tutti i servizi, da quello della consulenza legale, per la liquidazione delle indennità relative ad infortuni e pel ricupero dei salari, agli altri, non meno importanti, concernenti contratti di lavoro, sorveglianza degli emigranti, ecc., ecc.

Ed eravamo forse al termine di questo periodo transitorio, quando l'orizzonte politico oscuravasi d'un tratto e scatenava, su quasi tutta l'Europa, una bufera di fiamme, di morte, di sterminio.

Il grido di guerra che si elevò dalla Francia, minacciata, invasa, si ripercosse sulla Tunisia, e la vita economica, industriale e commerciale veniva più che turbata quasi del tutto paralizzata. Dalle miniere, dai cantieri, dalle fabbriche, dalle officine vennero frettolosamente congedati tutti gli operai, e migliaia di nostri connazionali si trovarono, in un giorno, senza risorse e senza un pezzo di pane per sè e per le famiglie. Spauriti, oppressi, nell'incertezza della dimani, dai diversi centri di lavoro si riversarono in Tunisi, affollandosi alle porte del Consolato Generale per ottenere soccorso e protezione.

Nel grave momento, il degno rappresentante d'Italia, conte Caccia Dominioni, con prontezza di provvedimenti, riuscì se non a scongiurare la crisi, a renderne gli effetti meno disastrosi, opponendo un argine all'invadente miseria, creata e prolungata dalla disoccupazione.

Ed il Patronato degli emigranti, che per la sua essenza, per i suoi fini statutali rivolge tutte le sue cure a migliorare le sorti degli emigranti, ha accolto con entusiasmo le diverse sagge iniziative dell'ill.mo signor Console Generale, portandovi il maggior contributo possibile, nei limiti dei propri mezzi e senza rallentare e distogliere dai propri fini gli altri servizi. Ai nuovi bisogni rivolse attività e zelo non che tutte le risorse disponibili del suo bilancio.

E così l'Ufficio del Patronato si è messo a disposizione del signor Console per agevolare e disciplinare il movimento di rimpatrio dei nuclei d'operai provenienti dall'Algeria: provvedendo al transito dei bagagli, accompagnando i rimpatriandi all'asilo notturno, aiutandoli in quanto era loro necessario fino al loro imbarco.

Del pari, sotto l'autorità del prelodato signor Console, il Patronato iniziava delle trattative colla Direzione dell'Agricoltura elaborando un programma di lavori di dissodamento, da effettuarsi nel latifondo demaniale detto di Goubellat, nell'intento di assicurare il pane ad un centinaio di operai nostri connazionali.

Avendo proceduto ad un esame della località, allo studio delle condizioni nelle quali il lavoro si sarebbe potuto compiere, calco-

lando altresì il beneficio che si poteva realizzare, abbiamo indotto la stessa Direzione ad aumentare notevolmente il premio per ogni ettaro di terreno dissodato, e a stabilire che i pagamenti sarebbero fatti a brevi periodi di otto giorni; e su queste basi si sarebbe potuto concluder l'accordo, dando immediatamente inizio ai lavori, se all'ultimo momento non avesse fatto ostacolo la pretesa degli stessi operai di ricevere ciascuno una somma di franchi 50 per far fronte alle spese e provvigioni.

Il versamento di tale anticipazione, che rappresentava una somma complessiva di franchi 5000, non poteva esser da noi consentito, sia per la limitazione del bilancio, sia per i rischi ai quali ci saremmo esposti qualora gli operai, anche alla spiccio-lata, avessero abbandonato il lavoro, e soprattutto perchè lo sforzo non era proporzionato all'impresa. Abbiamo quindi dovuto chiudere le trattative, rinunciando momentaneamente a quel cespite che, forse, in tempi migliori potremo con maggior fortuna riprendere.

All'istituzione delle Cucine popolari che, sorte per iniziativa del sig. Console Generale, dal 1° ottobre decorso funzionano regolarmente, il Patronato ha, sin dall'inizio, prestato il suo contributo morale e materiale, sia col far parte delle Commissioni d'inchiesta, di sorveglianza, di distribuzione, sia erogando un sussidio di franchi 600, ripartito in 4 versamenti trimestrali al 1° ottobre 1914, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1915. Ed inoltre, avendo esse superato felicemente il primo esperimento e conseguito uno sviluppo sorprendente, che dimostra la loro solida organizzazione, costituendo un argine fortissimo se non al dilagare della crisi economica, quanto meno al pericolo della fame delle classi indigenti; il Patronato ha disposto che sul bilancio 1915 venga iscritta la spesa di franchi 1800, più della metà cioè del fondo di riserva, per essere impiegata all'acquisto di buoni della cucina stessa, che verranno, settimanalmente, distribuiti ai più bisognosi.

L'accennato fondo di riserva era stato laboriosamente costituito coll'intendimento di provvedere alla maggior intensificazione dei servizi d'ispezione e di collocamento, come pure alla for-

mazione dei titoli delle proprietà rurali; ma, di fronte ai nuovi e impellenti bisogni, l'Ufficio di Patronato non ha esitato a disporre nella forma suddetta e in modo che essi possan servire insieme e d'incremento alle Cucine popolari e di sollievo diretto agli operai.

Di fatti, tale erogazione verrà effettuata mediante acquisto settimanale di duemila buoni, per zuppa o pane (franchi 100), che verranno distribuiti nei locali della Società di beneficenza, e di preferenza, agli operai disoccupati.

Le gravi preoccupazioni e cure per far riparo alla situazione speciale e ai bisogni straordinari che scaturiscono dallo stato di guerra, non hanno punto distolto il Patronato dal regolare e normale svolgimento del programma, concretantesi nei diversi servizi che esporremo brevemente, illustrando così con poche osservazioni i relativi titoli del bilancio.

L'UFFICIO DI CONSULENZA LEGALE

per quanto concerne la liquidazione delle indennità relative agli accidenti di lavoro, ha avuto, dal 1° gennaio al 30 giugno, un periodo come di stasi, incontestabilmente dovuta all'influenza esercitata nell'ambiente operaio dalla legge sugli infortuni, di cui la pubblicazione ed entrata in esercizio era stata quasi ufficialmente annunciata come imminente, il 1° marzo o 1° aprile, poi ritardata dal 1° ottobre e, in seguito alla guerra, rinviata *sine die*.

Le disposizioni di detta legge, quasi integralmente tratte dalla Legge Francese del 9 aprile 1898, offrendo un equo e sufficiente indennizzo dell'accidente, avevano, preventivamente, elevato le aspirazioni dell'operaio, senza indurre ad analoghe disposizioni le Compagnie d'assicurazioni, che più tenacemente volevano attenersi alle limitate indennità, determinate dalle loro polizze, adducendo a loro giustificazione che nessun nuovo accordo cogli imprenditori e direttori d'officine era peranco intervenuto, per il quale fosse stato modificato il tasso d'assicurazione, acciocchè, da parte loro, dovessero modificare la scala delle indennità.

Ne risultò che, per quanto il numero degli infortuni, di cui l'Ufficio ebbe ad occuparsi nel 1° semestre 1914, non si trovi inferiore a quello dello stesso periodo del 1913, essendo di n. 92 di cui 43 nuovi iscritti nel semestre, il numero delle liquidazioni per transazione è sensibilmente inferiore, essendo di soli 28 infortuni, per un complesso d'indennità di franchi 22,648, mentre, per contrapposto è stato di ben 19 il numero delle cause giudiziarie a detto fine iniziate.

La diminuzione delle transazioni si trova però compensata nel secondo semestre nel quale si registrarono 37 nuovi reclami (che uniti ai 55 rimasti in pendenza del 1° trimestre formano n. 92) e se ne liquidarono 38, per un importo d'indennità di franchi 33,621.

Per cui il totale per indennità conseguito nel 1914 ascende a franchi 56,269, cifra questa che non è al disotto della media dell'ultimo triennio.

Il numero degli affari, di cui l'Ufficio di Consulenza si occupò, è di 388, e comprende:

Reclami per indennità d'infortunio:

1° semestre 92 - 2° semestre 37 - Totale 129.

Reclami per salari:

1° semestre 139 - 2° semestre 83 - Totale 229.

Reclami di natura varia:

1° semestre 22 - 2° semestre 15 - Totale 37.

Totale generale 388.

Dei reclami per infortuni di lavoro 66 vennero risolti e definiti in senso favorevole ottenendo un complesso d'indennità di franchi 56,269. Ben 36 reclami sono avviati per una soluzione giudiziaria, e per 22, di data più recente, sono in corso le pratiche per un amichevole componimento.

Dei 222 reclami per salari, si è conseguito il pagamento per n. 104, con un importo complessivo di franchi 7369.45; altri 26 sono stati abbandonati per insolvenza dei debitori e per 92 continuano le pratiche, divenute più laboriose a causa dei decreti di moratoria, soprattutto laddove si tratti di imprenditori o altri

committenti che siano stati richiamati sotto le armi per effetto della mobilitazione generale.

L'Ufficio si è altresì premurosamente occupato della sistemazione dei titoli di proprietà per le concessioni a *encl* del latifondo Bordj Chakir del Barone Testaferrata, e, per quanto la sopravvenuta guerra abbia ritardato il risultato definitivo, giacchè l'Ufficio topografico non potè rilasciare all'epoca promessa i piani generali e particolari, sui quali si sarebbe proceduto alla formazione dei titoli fondiari, abbiamo continuato utilmente il lavoro di preparazione e, in base al piano generale, di cui, dopo infinite sollecitazioni e raccomandazioni, abbiamo potuto ottenere una copia benchè non legalizzata, siamo riusciti a stabilire i diversi contratti di cessione che son già firmati dal cedente e dai cessionari, legalizzati e registrati, sicchè potremo procedere alla formalità di trascrizione ipotecaria non appena ci verrà consegnato la copia legale del detto piano generale.

Contemporaneamente, l'Ufficio si è occupato della situazione, quasi analoga alla precedente, nella quale trovansi oltre 50 altri nostri connazionali che hanno acquistato, col lavoro di dissodamento e piantagione a vigna, circa la metà del latifondo Zuyana appartenente al Generale Tuttié, dal quale abbiamo avuto promessa e affidamento che i diritti dei connazionali verranno accertati e trascritti alla conservazione della proprietà fondiaria, non appena terminate le operazioni di divisione e attribuzione delle quote spettanti ai diversi interessati che hanno effettuato le piantagioni.

E a questo fine l'Ufficio continuerà la sua opera di sorveglianza e protezione.

CONTRATTI DI LAVORO.

Dopo gli avvenimenti che hanno sconvolto l'assetto economico, mentre migliaia di operai ingombravano e ingombrano le piazze e le vie di Tunisi, offrendo o meglio implorando lavoro, nuove e continue domande di richiamo affluivano al Consolato.

Il rifiutare o accordare la relativa autorizzazione, potendo turbare l'ordine economico, richiedeva una maggiore oculatezza

e prudenza giacchè, se non era giusto nè utile intralciare lo sviluppo di quelle industrie ed imprese che solo posson compiersi col concorso d'operai specializzati e di fiducia, bisognava eziandio evitare che i richiami avvenissero per momentaneo capriccio o per simpatia personale, ecc., esponendo in tal modo i connazionali, ignari od imprudenti, al pericolo d'ingrossare le file dei disoccupati e dei senza pane.

Da ciò la necessità di indagare e controllare se le persone e gli enti che richiamaevano operai lo facessero in ragione di una speciale capacità per una determinata impresa, come foreste, tonare, fonderie, ecc., e chiedendo in tali casi ampi affidamenti che il lavoro od i lavori avessero una durata conveniente, che i salari fossero regolarmente pagati, che i rischi professionali fossero sufficientemente garantiti e l'eventuale rimpatrio assicurato.

In tali condizioni e previe le indagini e accertamenti necessari, l'Ufficio ha favorito il richiamo di n. 706 operai che, mediante 24 contratti regolari, ebbero rispettivamente garantita l'osservanza delle condizioni prestabilite.

SERVIZIO D'ASSISTENZA.

Nel 1° semestre, il servizio di assistenza si svolse quasi esclusivamente a favore dei connazionali che arrivarono in Tunisi. Essi, a bordo o appena sbarcati, ricevevano dall'agente del Patronato le opportune indicazioni e consigli, venivano accompagnati agli uffici di dogana, di vaccinazione, e presentati agli uffici del Patronato, quando gli emigranti avessero bisogno di speciali indicazioni o di materiali sussidi, per essere avviati in quella regione o altro centro di lavoro pel quale fossero stati richiamati.

Dopo l'inizio della guerra e quando in massa operai provenienti da Algeri, da Bona, da Filippéville sono stati rimpatriati sotto la protezione di quei Consoli, l'Ufficio di Patronato ha espletato anche a loro favore il compito di assistenza e di sorveglianza.

Arrivando a Tunisi in gruppi di 50 o 60 e perfino di 100, dal 24 agosto al 20 ottobre, essi, in numero di 621, vennero dalla sta-

zione guidati all'asilo notturno, quivi provveduti di quanto occorreva pel loro soggiorno fino alla partenza, mentre i loro bagagli erano sorvegliati, trasportati e imbarcati a cura del Patronato, e giornalmente i locali del Patronato rimasero aperti, anche fuori le ore d'ufficio, per provvedere agli eventuali bisogni dei rimpatriandi.

COLLOCAMENTO OPERAI.

Grazie all'autorevole appoggio dell'illustrissimo sig. Console, quest'Ufficio, nei primi mesi di guerra, e quando più ferveva lo sgomento della disoccupazione, ha potuto collocare cinquecento operai sterratori e braccianti nei cantieri improvvisati per uso del genio militare, a Biserta e Ferryville, dove hanno lavorato per oltre due mesi con salari relativamente elevati e remuneratori. Ha pure collocato 50 operaie cucitrici nell'impresa del conazionale Vasile e 46 altre nell'impresa del Barouk, per la confezione di sacconi, tende e vestiti.

E per quanto questi lavori faticosi e gravi fossero troppo debolmente retribuiti, hanno concorso anch'essi a diminuire il numero dei bisognosi e degli indigenti.

SPESE GIUDIZIARIE.

Esse si elevano nel 1° semestre a franchi 388.90, e concernono quasi esclusivamente spese per ricupero salari, per 18 operai minatori contro i concessionari di un permesso di ricerca; esse, come gli stessi salari, non potranno mai essere rimborsate, benchè siansi ottenute sentenze favorevoli, essendo risultato che gli stessi concessionari erano assolutamente insolubili.

Nel 2° semestre, le spese giudiziarie si elevarono a franchi 398 e di esse un terzo rappresentano le spese per l'iniziata esecuzione delle sentenze ottenute a favore delle vedove degli operai Fava e Ferrero, e di cui si sarebbe già conseguito il rimborso se non fosse intervenuto appello delle sentenze stesse.

SUSSIDI.

Guidati dal criterio, che riteniamo meglio rispondente ai fini del Patronato, di soccorrere cioè gli operai che hanno subito un infortunio di lavoro, durante il tempo che durano le pratiche per una transazione o, se un processo è in corso, per tutto il tempo che la presenza dell'operaio in Tunisi può essere richiesta dai bisogni della causa stessa; di facilitare il collocamento degli operai, fornendo loro le spese di viaggio per quelle regioni della Tunisia dove provan d'aver lavoro assicurato; di portare pronti e urgenti soccorsi alle vedove od agli orfani dell'operaio deceduto per accidente di lavoro, abbiamo distribuito nel 1° semestre la somma di franchi 274 e nel 2° semestre quella di franchi 501, totale franchi 775.

Si noti che la distribuzione di sussidi nel 2° semestre deve il suo aumento alle tristi condizioni prodotte dallo stato di guerra, essendosi dovuti spendere franchi 111 per venire in soccorso a 30 operai che erano stati congedati dai cantieri dove lavoravano, in Tindja; senza ricevere il convenuto compenso.

I SALARI.

Nel 1° semestre si mantennero a un tasso normale, non inferiore a quello del precedente esercizio 1913, come si rileva dall'unita tabella:

Gennaio-Luglio 1914	Città	Campagna
Scalpellini	7	8
Muratori	6	7
Manovali	3	4
Sterratori	3	4
Minatori	—	4 a 5
Falegnami	6	7
Fabbrì	5	5.50
Meccanici	7	8
Fuochisti	5	6

Nel secondo semestre poi, e precisamente da quando ha cominciato lo stato di guerra, per la conseguente cessazione delle industrie e chiusura dei cantieri e miniere, mancando la proporzione tra la domanda e l'offerta, i salari subirono una riduzione incalcolabile, e si può dire che l'usata differenza di mercede per i diversi mestieri è momentaneamente sparita, sicchè muratori, scalpellini, fabbri, meccanici, ecc., lavorerebbero tutti pel salario minimo del manovale, anche se talvolta questo riesce insufficiente ai bisogni di numerosa famiglia.

MOVIMENTO MIGRATORIO.

<i>Arrivi</i>		<i>Partenze.</i>	
Gennaio	672	Gennaio	603
Febbraio	665	Febbraio	657
Marzo	685	Marzo	595
Aprile	1,076	Aprile	919
Maggio	873	Maggio	791
Giugno	888	Giugno	975
	— 4,759		— 4,540
Luglio	651	Luglio	1,083
Agosto	690	Agosto	2,380
Settembre	701	Settembre	2,114
Ottobre	588	Ottobre	871
Novembre	872	Novembre	481
Dicembre	310	Dicembre	450
	— 3,412		— 7,379
	—		—
Totale	8,171	Totale	11,919
	—		—

Chiudiamo questa breve esposizione dell'opera svolta dal Patronato nel decorso anno, fiduciosi che il vostro appoggio e la vostra benevola approvazione non ci debbano mancare, ed espri-

miamo il voto che nel 1915, cessato il fremito della immane guerra che ha desolato l'Europa e terrorizzato il mondo, la Tunisia riprenda, nella pace, lo sviluppo della sua prosperità economica e industriale, alla quale i nostri connazionali porteranno largo contributo col loro onesto e fecondo lavoro, raccogliendo meritato compenso alle sofferte miserie, sicchè l'Ufficio possa serenamente e con successo sempre maggiore espletare il compito d'aiuto, protezione e difesa d'ogni loro diritto.

Ufficio di patronato per gli emigranti di S. Paolo (Brasile)

Relazione dei servizi prestati dall'Ufficio durante l'anno 1914

L'azione svolta da questo Patronato per gli emigranti e dalla Sezione di Santos durante il decorso anno 1914, è risultata di gran lunga superiore a quella espletata negli anni precedenti, e ciò perchè la crisi economica, che si manifestò fuo dai primi mesi dell'anno 1913, andò continuamente aggravandosi per le sempre peggiorate condizioni del paese.

E mentre questo sperava di risollevarsi con un prestito all'estero e colla vendita a buone condizioni dell'annuo raccolto del caffè, per la sopravvenuta guerra d'Europa, che non rese possibile al Governo la conclusione del primo, e paralizzò l'esportazione del caffè, che scese a prezzi bassissimi per la mancanza di compratori, la situazione divenne disastrosa.

In conseguenza il numero dei connazionali colpiti dal disagio generale raggiunse proporzioni da destare grave pensiero, non ritenendosi esagerato l'asserire che nella sola classe operaia vi siano state in S. Paolo, città, oltre venticinque mila persone prive affatto di ogni occupazione, e che un numero ben maggiore abbia stentato ad ottenere lavoro per due o tre giorni per settimana, dove prima non vi era sufficienza di braccia.

Da questo la causa del maggior lavoro per l'Ufficio, stante l'accorrere giornaliero di centinaia di persone richiedenti sussidi, rimpatri, occupazione, collocamento negli ospedali ed altro. E quasi tutte meritevoli di essere attese, senza che l'Ufficio potesse farlo se non in minima parte per la mancanza di fondi adeguati al bisogno.

CORRISPONDENZA.

Nell'anno 1914 si ebbero:

Lettere e telegrammi in arrivo . . . N. 2049

Lettere e telegrammi in partenza . . . » 2269

MOVIMENTO EMIGRATORIO.

La Sezione di Santos visitò durante l'anno tutti i piroscafi di bandiera italiana ed estera iscritti in patente presso il R. Commissariato, che là fecero scalo da e per l'Europa, nè mancò di visitare e sorvegliare anche pei piroscafi che, non iscritti in patente, sono più sospettati di trasportare emigranti clandestini.

Nel corso dell'esercizio toccarono il porto di Santos 176 vapori iscritti in patente, i quali imbarcarono n. 13,975 emigranti italiani e ne sbarcarono n. 13,123.

Come si vede il numero dei piroscafi è stato inferiore a quello del 1913 di 36, e qui occorre rilevare che il numero degli emigranti italiani sbarcati a Santos nel 1914 è sceso a 13,123 in confronto di 23,794 sbarcati nel 1913, mentre si è mantenuto inalterato il movimento dei rimpatriandi.

Ciò dimostra che in Italia già erano diffuse le tristi condizioni finanziarie del Brasile.

RICHIESTA ED OFFERTA DI MANO D'OPERA.

Per la chiusura di molti stabilimenti industriali e la riduzione di personale in quelli che continuarono a funzionare, per la sospensione quasi completa delle opere edilizie e la forte diminuzione dei traffici, non fù possibile giovare ai molti connazionali che si rivolsero all'Ufficio per ottenere lavoro.

Soltanto la Sezione di Santos riuscì ad ottenere lavoro a 15 connazionali dal gennaio al luglio.

Per i lavoratori agricoli provvede la locale « Agenzia di colonizzazione » annessa al Dipartimento Statale del lavoro, inviandoli nelle fazende per la coltivazione del caffè.

SUSSIDI.

Moltissimi sono stati i connazionali che si sono rivolti all'Ufficio, durante l'anno 1914, per aiuti in denaro, buoni viveri, alloggio, medicinali, viaggi ferroviari per recarsi in cerca di lavoro, e tutti meritevoli di considerazione per le tristi condizioni in cui versavano.

Il seguente specchio riassume questo servizio che ha sod-

disfatto solo in parte le molte richieste, avendo dovuto limitare le concessioni ai più bisognosi per mantenersi nel limite del modesto fondo disponibile.

	S. Paolo	Santos
Indigenti sussidiati con denaro	798	35
Sussidi concessi con buoni viveri, parte a famiglie provenienti dall'interno ed in attesa del rimpatrio, parte a residenti in questa capitale e nella più squallida miseria (razioni)	703	374
Indigenti sussidiati con alloggio	352	187
Indigenti ammalati sussidiati con medicine . .	27	—
Indigenti sussidiati con viaggi ferroviari, parte per recarsi in Santos a prendervi imbarco con biglietto consolare gratuito, altri per recarsi nell'interno della Stato per ragioni di lavoro	183	123
Con una spesa di Reis 3,070\$000		456\$700
Complessivamente	Reis 3,526\$700	

RIMPATRI.

Nell'anno il servizio dei rimpatri assunse vaste proporzioni. Nei primi mesi l'Ufficio aveva già accordato un numero di rimpatri a famiglie assolutamente indigenti ed ammalate, da esaurire tutti i posti disponibili fino all'ottobre.

Fu allora che vennero richiesti al Commissariato dell'Emigrazione in Roma dei provvedimenti atti a dare maggior latitudine al servizio, e si ottenne col suo patrocinio dalle diverse Compagnie di navigazione, iscritte in patente, la concessione di un numero doppio di posti consolari per la durata del trimestre giugno-agosto.

Questo provvedimento permise all'Ufficio di rimpatriare molti connazionali che attendevano da tempo e si trovavano in condizioni pietose, ma non fu adeguato al bisogno.

Le domande rubricate durante l'anno 1914, senza tener conto delle moltissime respinte perchè i richiedenti non erano nelle condizioni volute dai regolamenti, furono 1227 (persone 3306, posti 2501).

Rimpatri accordati durante l'anno 725 (persone 1963, posti 1552).

Dei rimpatri accordati durante l'anno se ne effettuarono (senza calcolare quelli relativi alle concessioni degli anni precedenti) 460 (persone 1380, posti 1112).

Rimpatri accordati e che per insufficienza di posti non hanno avuto corso nell'anno, 265 (persone 583, posti 440).

L'Ufficio deve provvedere al rimpatrio di connazionali non solo residenti nello Stato di San Paolo, ma anche di quelli residenti negli Stati di Santa Catherina, Paranà, Matto Grosso, parte di Minas e Espirito Santo, che ne fanno richiesta a mezzo dei Regi consoli della loro giurisdizione, quindi si trova nell'impossibilità, per gli scarsi mezzi di cui dispone, di far fronte a tutte le richieste, come giustizia ed umanità richiederebbero.

La locale « Hospedaria dos Immigrantes » che riceveva nel suo Stabilimento i connazionali provenienti dall'interno in attesa del rimpatrio, accolse nel 1914 soltanto 44 famiglie composte di 193 persone, fornendo loro vitto ed alloggio per un termine di 15 giorni al massimo e ciò fino al mese di settembre, avendo di poi sospeso tale servizio per adibire lo stabilimento ad altre esigenze.

A questa mancanza l'Ufficio ha provveduto col raccomandare ai funzionari dell'Interno dello Stato di non lasciar partire i rimpatriandi se non nel giorno indicato, e ciò perchè non abbiano a fermarsi in San Paolo.

ASSISTENZA SANITARIA.

Furono 430 i connazionali che chiesero ed ottennero, a mezzo dell'Ufficio, durante l'anno, l'ammissione a cura gratuita negli ospedali di San Paolo. Dei 430, soltanto 151 risiedevano in questa città e necessitavano, in maggior parte, di cure chirurgiche; gli altri provennero dai paesi dell'interno dello Stato, specialmente da Jaboticabal, Ribeirão Preto, Campinas e San Carlos, molti affetti da tracoma, altri colpiti da anchilostomiasi e reumatismo.

Dalla Sezione di Santos furono ricoverati a cura gratuita in quella Santa Casa n. 41 connazionali.

Furono visitati gratuitamente dal medico dell'Ufficio 488 persone, e vennero pagate, per connazionali assolutamente indigenti, n. 27 ricette di medicinali con una spesa totale di reis 79\$600.

ASSISTENZA LEGALE E CONCILIATIVA.

Nella relazione del 1913 era detto in quali tristi condizioni si trovano molti nostri lavoratori addetti alla coltivazione del caffè e fu accennato a mezzi atti a frenare gli abusi dei « fazendeiros » i quali nulla tralasciano per angariare in qualsiasi modo i loro dipendenti, provocando spesse volte dei conflitti che finiscono, come è avvenuto in molti casi quest'anno, in veri eccidi, nei quali restano sempre vittime i coloni, impotenti prima a difendersi contro i « capangas » poi a farsi rendere giustizia.

Questo Patronato, che non ha autorità alcuna sopra i fazendeiros, null'altro può fare che appoggiare i reclami dei coloni presso il Patronato Agricola. Questo, però, è assai tardo nell'agire, nè sempre il suo intervento riesce vantaggioso ai lavoratori per quanto siano evidenti le loro ragioni; ciò è dovuto all'elevata posizione di alcuni fazendeiros, alle loro aderenze, a ragioni di politica.

Vennero molti reclami, e se si riuscì ad ottenere che alcuni venissero soddisfatti, non è cosa agevole ottenerlo per altri appartenenti a fazende i cui proprietari si trovano in cattive condizioni economiche e coi beni ipotecati.

I reclami pervenuti durante l'anno a questo Patronato ascendono a 146, rappresentanti ben 917 famiglie, senza calcolare i numerosissimi che furono inoltrati direttamente al Patronato Agricola.

ASSISTENZE DIVERSE.

Servizi non trascurabili rese nell'anno questo Ufficio di Patronato, per assistenze diverse richieste per lettera o personalmente da numerosi connazionali.

Si è occupato per rintracciare parenti di persone delle quali non si avevano notizie nè indirizzi; si è intromesso in vertenze fra operai ed industriali, fabbricanti, Società, ecc.; si è prestato per esazione di crediti privati; per ottenere rimborsi di somme indebitamente trattenute; per recuperare bagagli smarriti durante la traversata o in Santos; per assistere rimpatriandi nel cambio della moneta e nell'acquisto dei biglietti di imbarco, ecc. E se si considera l'indole morale di queste assistenze emerge chiara l'utilità di questa Istituzione.

Altra utile protezione hanno svolto questo Ufficio e quello della Sezione di Santos, dando consigli ed informazioni ai connazionali su quanto potesse riuscire loro di giovamento.

San Paolo (Brasile), 20 marzo 1915.

LEGISLAZIONE SULL'IMMIGRAZIONE

Legge rumena in data 19 marzo 1915 (1° aprile 1915) che stabilisce il controllo sugli stranieri e su alcuni stabilimenti pubblici e istituisce l'ufficio della popolazione, e relativo regolamento.

Il 19 marzo 1915 (1° aprile 1915) è stata promulgata in Rumania una nuova legge che stabilisce il controllo sugli stranieri, e su alcuni stabilimenti pubblici, ed istituisce l'ufficio della popolazione.

La suddetta legge obbliga gli stranieri che intendono fissare il loro domicilio o la loro residenza in Rumania a presentarsi alle autorità di polizia od amministrative della località per ottenere il permesso di libero soggiorno, ed a farsi poi iscrivere nel registro della popolazione esistente presso l'ufficio della popolazione istituito nella località.

Diamo qui tradotto il testo dei Capi I e III della legge, tralasciando il Capo II che riguarda il controllo su alcuni stabilimenti pubblici e cioè: alberghi, «hôtels», caffè, e affini, non avendo tale argomento una grande importanza per la nostra emigrazione.

Aggiungiamo la traduzione del testo del regolamento per ciò che riguarda il controllo degli stranieri e le disposizioni penali per le infrazioni alla legge in parola.

CAPITOLO I.

Il controllo degli stranieri.

Art. 1. — Ogni straniero è obbligato, entro 8 giorni dal suo arrivo in Romania, a presentarsi, nella località dove avrà fissata la sua residenza, alle autorità amministrative per ottenere il permesso di libero soggiorno.

Per gli stranieri che non avranno potuto fissare una residenza nel termine di 8 giorni dal loro arrivo in Romania, incombe l'obbligo di presentarsi alla competente autorità del luogo nel quale lo straniero si troverà alla fine nell'8° giorno.

Art. 2. — I permessi di libero soggiorno si rilasciano, sotto il controllo del prefetto di polizia, dall'ufficio di controllo degli stranieri nei comuni urbani dove vi sono prefetti di polizia; sotto controllo dei prefetti di provincia, dai capi di polizia negli altri comuni urbani, e dagli amministratori distrettuali nei comuni rurali, senza attenersi alle disposizioni di legge riguardanti l'organizzazione dei comuni rurali.

Lo straniero è obbligato a presentare a dette autorità il passaporto o il documento di viaggio col quale è entrato in Romania.

Il permesso di libero soggiorno ha validità per la durata dell'atto in base al quale fu rilasciato.

Nel caso di cambiamento di residenza, lo straniero è obbligato ad informarne l'autorità dalla quale ha ricevuto il permesso di libero soggiorno. Nel termine stabilito dall'articolo 1 lo straniero è obbligato a presentare il permesso di libero soggiorno per il visto, alla autorità del luogo dove ha fissato la nuova dimora.

Se il permesso di libero soggiorno ha una durata di diversi anni, lo straniero è obbligato a farlo vistare ogni anno dalla autorità dalla quale fu rilasciato o dalla autorità della nuova residenza in caso di cambiamento di sede. In questa occasione lo straniero presenterà anche i suoi documenti di legittimazione.

Art. 3. — Lo straniero che alloggia in un Hôtel, Albergo o presso persone che di solito affittano appartamenti, camere ammobigliate a mese, a settimana o a giornata, o presso affitta-letti, è obbligato a riempire il modulo che verrà dato dal padrone di casa o dal suo procuratore, secondo l'art. 22.

Art. 4. — Agli obblighi previsti negli articoli 1, 2 e 3 sono sottoposti anche quelli stranieri autorizzati ad abitare in Romania senza permesso di viaggio. Il permesso di libero soggiorno sarà staccato, in questo caso, in seguito ad autorizzazione ministeriale e sarà valido per tutta la durata di tale autorizzazione.

Art. 5. — Lo straniero che non si conformerà alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 sarà punito con una ammenda di 100 franchi, che sarà applicata e incassata immediatamente verso rilascio di una quietanza, da parte delle Autorità citate all'art. 2.

Lo straniero che non pagherà l'ammenda sarà immediatamente consegnato al giudice del Circolo dopo assunto processo verbale per constatarne la contravvenzione.

In ogni caso il giudice esaminerà d'urgenza la contravvenzione e potrà limitare l'ammenda fino a un minimo di 20 franchi o annullare il processo verbale, ordinando la restituzione dell'importo pagato.

Nel caso che il processo verbale fosse trovato fondato e lo straniero non pagasse immediatamente l'ammenda, il giudice trasformerà l'ammenda in reclusione calcolando 10 franchi al giorno per il computo della durata dell'arresto. La reclusione pronunciata in questo modo va espiata negli arresti della polizia o negli arresti della Sezione di gendarmeria della sede del giudice.

La sentenza del giudice che trasforma l'ammenda in carcere è definitiva e non ammette ricorso.

Lo straniero che nel termine di 8 giorni dalla esecuzione della pena applicata non si assoggetterà all'obbligo di chiedere il permesso di libero soggiorno in Romania, sarà punito per recidiva colla reclusione da 15 giorni a un anno. Questo indipendentemente dalle misure di espulsione che il Governo potrà prendere a suo carico.

Art. 6. — Nessun privato, nessuna istituzione o stabilimento pubblico o privato, nessuna impresa commerciale o industriale, di qualsiasi genere, potrà assumere in servizio, in cooperazione di sorta, uno straniero senza permesso di libero soggiorno.

Chi non si conformerà alle disposizioni sopra citate sarà punito con una ammenda di 100 franchi e in caso di recidiva con una ammenda da 200 fino a 300 franchi.

Art. 7. — Il Ministero dell'Interno può, in virtù di decisione del Consiglio dei ministri, per ragioni di ordine pubblico o sicurezza pubblica, obbligare uno straniero ad abbandonare la località nella quale si trova, oppure obbligarlo ad abitare in una determinata località.

La decisione ministeriale comunicante una delle sopra citate misure non è accompagnata da motivazione e viene notificata allo straniero per il tramite dell'autorità amministrativa. Essa porterà il termine entro il quale lo straniero dovrà aver eseguito l'ordine.

Lo straniero che abbandonerà il luogo indicatogli dal Ministero dell'Interno senza la sua autorizzazione, o non avrà eseguito l'ordine di portarsi nel luogo destinato, sarà colpito con una ammenda di 100 franchi e in caso di recidiva con la reclusione fino a 15 giorni. Questo indipendentemente dalle misure di espulsione che il Governo potrà prendere a suo carico.

Art. 8. — Le contravvenzioni all'articolo 6 si giudicheranno secondo la legge comunale. Le contravvenzioni all'art. 7 si giudicheranno al giudizio del Circolo rispettivo con la precedenza.

Il termine del processo sarà entro 8 giorni, indipendentemente dalla data del processo verbale della constatazione della infrazione, e sarà svolto in presenza dell'imputato e della sentenza sarà fatto un duplicato. Il processo verbale sarà firmato anche dall'imputato quando conoscerà la sentenza o si accennerà alla sua incapacità o alla mancata volontà di firmarlo.

La sentenza concede solo il diritto di *appello* e non il diritto di *opposizione* e *ricorso*.

Il termine di *appello* è di 8 giorni dalla emanazione della sentenza, sia che la sentenza sia data in contumacia o in contraddittorio. L'*appello* è da presentarsi direttamente al Tribunale.

Il Tribunale fisserà un termine o lo farà conoscere all'appellante o a chi avrà presentato l'appello, facendo esplicita menzione di questa domanda di *appello*. L'*appello* va discusso con precedenza, entro il termine massimo dalla presentazione del medesimo.

I giudici condannando alle ammende previste da questa legge, esporranno anche nello stesso tempo la commutazione della pena nella reclusione, nel caso che l'imputato sia insolubile o si rifiuti di pagare.

Stabilito il giorno per la discussione non sarà possibile nessun differimento.

Art. 9. — Nel termine di 15 giorni dalla promulgazione di questa legge tutti gli stranieri stabiliti in Romania sono obbligati a presentarsi alle rispettive autorità per farsi rilasciare il permesso di libero soggiorno.

A questa formalità sono obbligati pure gli stranieri autorizzati dal Ministero dell'Interno ad abitare in Romania senza permesso di viaggio.

Tale obbligo riguarda i nati e cresciuti in Romania da genitori immigrati che non hanno — nè genitori nè figli — mai goduto in nessun modo della protezione straniera.

Le persone, gli stabilimenti, gli istituti e le imprese previste dall'art. 6 sono obbligate nel termine di 8 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, ad avvisare l'autorità competente di tutti gli stranieri che avessero al loro servizio senza permesso di libero soggiorno.

Coloro che contravverranno ai sopra enumerati capoversi I e II saranno condannati secondo l'articolo 5 della legge; coloro che contravverranno al capoverso IV saranno condannati secondo l'articolo 6.

Art. 10. — I componenti il corpo diplomatico e consolare sono dispensati dall'obbligo di possedere il permesso di libero soggiorno.

Non sono obbligati ad avere il permesso di libero soggiorno gli operai e i lavoratori stranieri di diverse categorie, i quali sono entrati in Romania a gruppi coll'autorizzazione del Ministero dell'Interno e per un tempo determinato.

Coloro che introducono lavoratori stranieri in gruppi sono obbligati, per la durata del contratto, ad avere i mezzi per rimpatriarli, a denunciare immediatamente all'autorità di polizia quando uno si allontana dal lavoro prima del termine per il quale fu assunto.

Coloro che non si assoggetteranno alle disposizioni del precedente capoverso saranno condannati secondo l'art. 6.

Art. 11. — Gli stranieri che si troveranno in Romania al momento della mobilitazione e che non si confermeranno alle disposizioni che emanerà il Governo o il Ministero dell'Interno nell'in-

teresse dell'ordine e della sicurezza pubblica, saranno puniti colla reclusione da 1 fino a 2 anni: essi saranno giudicati in istato di arresto!

Art. 12. — Le contravvenzioni alle disposizioni di questa legge saranno elevate: nei comuni urbani dai capi di polizia, dagli ispettori e dai direttori di polizia, dai commissari e dai sottocommissari; nei comuni rurali dagli amministratori distrettuali, dagli ufficiali e sottufficiali dei gendarmi rurali e dai gendarmi rurali capi di stazione.

I commissari speciali e aiutanti commissari di sicurezza potranno elevarne tanto nei comuni urbani quanto nei comuni rurali.

Le ammende applicate secondo l'art. 5 saranno incassate: nei comuni urbani da ufficiali di polizia a ciò incaricati personalmente dal capo di polizia; nei comuni rurali dai gendarmi rurali, dai capi sezione e capi stazione (di gendarmeria).

Gli ufficiali di polizia autorizzati a incassare queste ammende staccheranno le quietanze dal taccuino a madre e verseranno tosto le somme incassate all'esattore delle imposte.

Art. 13. — Le contravvenzioni di polizia di qualsiasi genere commesse da uno straniero senza fissa dimora o solo di passaggio per la Romania saranno giudicate nello stesso giorno dell'assunzione a protocollo del processo verbale della costatazione della contravvenzione. Lo straniero che si sarà reso colpevole di qualcuno dei delitti previsti dall'art. 183 e 185 del Codice penale o di quelli previsti dall'art. 7 e 8 della legge sui passaporti, e chi non avrà fissa dimora in Romania o sia solo di passaggio per la Romania, sarà giudicato in stato di arresto e secondo l'art. 8 della legge presente.

Art. 14. — Le disposizioni dell'art. 60 del Codice penale sono applicabili al giudizio delle contravvenzioni previste dal Capitolo I, eccettuate le contravvenzioni previste dall'art. 11. Per tutte le altre contravvenzioni previste da questo Capitolo la pena non potrà essere minore di un'ammenda di 50 franchi.

CAPITOLO III.

L'ufficio della popolazione.

Art. 36. — Accanto all'autorità di polizia di città, nei comuni urbani, accanto all'autorità municipale nei comuni rurali si istituisce un ufficio della popolazione, che avrà le seguenti attribuzioni: inserire in un registro speciale tutti i Rumeni e stranieri, maggiorenni e minorenni, che hanno residenza abituale nel comune; fare tutte le modificazioni relative al cambiamento di domicilio, nascite, matrimoni e morti che verranno a conoscenza dell'ufficio di stato civile; staccare bollette per iscrivere abitanti non registrati all'ufficio, certificati di cambiamento di domicilio e residenza del comune; dare a ognuno informazioni relative al domicilio.

Nei comuni rurali l'ufficio della popolazione funzionerà nel municipio sotto la direzione del cancelliere.

Art. 37. — I certificati di iscrizione saranno dati a richiesta verso pagamento di una tassa di 50 centesimi. In caso di perdita del certificato per il duplicato la tassa sarà di 1 franco.

Per ogni informazione l'ufficio riscuoterà una tassa di 30 centesimi a favore del Comune, della quale si rilascerà quietanza.

Tutte le altre richieste indirizzate all'ufficio e i certificati per il cambiamento di domicilio o di residenza, sono esenti di ogni tassa o bollo.

Art. 38. — Il rumeno che stabilisse la residenza abituale in un Comune deve presentarsi all'ufficio della popolazione entro 15 giorni del suo arrivo, per chiedere l'iscrizione. L'iscrizione la prima volta si fa in base agli atti di stato civile. In caso di cambiamento di residenza l'iscrizione si farà in base a certificato di iscrizione dell'ufficio dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza.

Lo straniero che stabilisce la sua residenza abituale in un Comune, deve presentarsi all'ufficio della popolazione entro il termine di 24 ore dopo aver ricevuto il permesso di libero soggiorno. La sua iscrizione si farà in base al permesso di viaggio e al permesso di libero soggiorno in Romania.

Art. 39. — Chi vorrà cambiare domicilio, sia in un altro Comune, in un altro Stato, o chi vorrà cambiare abitazione nello stesso Comune, deve dichiarare tutto questo all'ufficio della popolazione almeno 48 ore prima.

La dichiarazione per stabilirsi in un Comune o per cambiare abitazione nel medesimo Comune si fa dal capo di famiglia per tutte le persone che vivono assieme a lui, compresi in esse i servitori e i lavoratori.

Art. 40. — I proprietari, gli usufruttuari di case, gli affittuari principali od i subaffittuari che affittano case, appartamenti o camere devono, nel termine di 3 giorni dall'ingresso del locatario nel loro immobile, denunciare in iscritto o a voce all'ufficio della popolazione l'arrivo di costoro, i quali, dal canto loro, dovranno dichiarare nello stesso termine i nomi dei membri di famiglia, dei servitori, degli operai e degli impiegati che vivono con loro o che lavorano nel loro stabilimento.

Gli stessi obblighi hanno le persone sopra citate anche in caso di partenza dei loro locatari.

I proprietari che affittano l'immobile completo sono obbligati a denunziare all'ufficio della popolazione, nel termine di 5 giorni dalla conclusione del contratto, il nome del locatario o dei suoi affittuari.

Art. 41. — L'identità delle loro persone di fronte alle pubbliche autorità potrà essere stabilita anche con le bollette di iscrizione all'ufficio della popolazione.

Art. 42. — Nel termine di un anno dall'entrata in funzione dell'ufficio della popolazione, tutti gli abitanti, senza distinzione di nazionalità, che hanno domicilio o residenza in Romania, sono obbligati a iscriversi all'ufficio del Comune del loro domicilio o della loro residenza.

Art. 43. — Coloro i quali non si conformeranno alle disposizioni previste nel Capitolo III saranno tradotti al giudizio del giudice del Circolo rispettivo, da parte delle autorità amministrative rispettive ove funziona l'ufficio al quale avrebbero dovuto iscriversi, e saranno condannati a una ammenda da 5 a 25 franchi; in caso poi di recidiva da 100 fino a 200 franchi, ma senza che

questa ammenda si possa commutare in reclusione; l'importo sarà riscosso con la procedura di legge.

Art. 44. — La data dell'applicazione delle disposizioni sul Capitolo III della presente legge riguardante l'ufficio della popolazione, sarà fissata con decreto reale in base a una decisione del Consiglio dei ministri.

Art. 45. — Appena l'ufficio della popolazione funzionerà, le Amministrazioni comunali non potranno staccare biglietti di legittimazione. Questi biglietti di legittimazione sono annullati e sostituiti da certificati di iscrizione.

Tutte le tasse e le ammende previste in questa legge andranno a favore del Comune dopo coperte le spese necessarie per il mantenimento dell'ufficio della popolazione.

Art. 46. — La corrispondenza inviata dall'ufficio della popolazione e quella spedita a quest'ufficio sarà esente da tassa di posta.

Art. 47. — Tutte le contravvenzioni alla presente legge si prescriveranno nel termine di un anno dalla data in cui saranno state commesse.

Art. 48. — Un regolamento esporrà tutte le disposizioni di questa legge e ne spiegherà l'applicazione.

Regolamento pel controllo degli stranieri ed il controllo di alcuni stabilimenti pubblici in Rumania

CAPITOLO I.

Controllo degli stranieri.

Art. 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. — Ogni straniero che si ferma in Rumenia più di otto giorni deve chiedere il permesso di libero soggiorno, se non fa parte della categoria dei dispensati da tale obbligo, prevista all'art. 3.

Art. 2. — Sono obbligati di tenere il permesso di soggiorno:

1° i capi di famiglia, per essi personalmente, e per la moglie ed i figli minori;

2° le donne vedove o divorziate, per esse personalmente e per i figli minori;

3° le donne nubili maggiori d'età e gli uomini maggiori di età, che non sono capi di famiglia;

4° i minorenni, maschi o femmine, se risiedono nel paese senza genitori o, nel caso che vi siano anche i genitori, se non dimorano con essi e guadagnano da sè stessi l'esistenza.

Art. 3. — Sono dispensati dall'obbligo di avere il permesso di libero soggiorno:

1° i membri del Corpo diplomatico e consolare, ed i membri della Commissione europea del Danubio;

2° i rumeni sudditi di altri Stati, se dichiarano di rinunciare alla sudditanza estera;

3° gli stranieri che vengono in villeggiatura in una stazione climatica od in una stazione balneare;

4° i lavoranti e gli operai stranieri condotti nel paese in comitive, coll'autorizzazione del Ministero dell'interno, e per un tempo determinato.

Art. 4. — Lo straniero che va ad abitare in un albergo qualunque, o da persone che affittano appartamenti o camere mobiliate a mese, a settimana od a giorno, o che affittano solo dei letti, deve completare colle indicazioni richieste il bollettino di iscrizione che gli verrà presentato.

Art. 5. — Nessun privato, istituzione o stabilimento pubblico od impresa commerciale od industriale di qualsiasi genere può impiegare al suo servizio uno straniero non munito del permesso di libero soggiorno.

Art. 6. — Le imprese che fanno venire operai stranieri in comitive, coll'autorizzazione del Ministero dell'interno, dovranno immediatamente informare l'autorità di polizia, nel caso che alcuno di tali operai abbandonasse il lavoro prima del termine pel quale fu arruolato.

§ 2. — *Permessi di libero soggiorno.*

Art. 7. — Il permesso di libero soggiorno sarà conforme al formulario annesso al presente regolamento (mod. n. 3).

Le autorità che devono rilasciare i permessi di libero soggiorno iscriveranno gli stranieri in un registro speciale, secondo il formulario annesso al presente regolamento (mod. n. 4).

Art. 8. — I permessi di libero soggiorno sono rilasciati: in Bucarest, dall'Ufficio del controllo degli stranieri presso la prefettura di polizia; nei comuni urbani nei quali si trovano prefetture di polizia, dai prefetti di polizia; negli altri comuni urbani dai capi di polizia; e nei comuni rurali, dagli amministratori distrettuali, sotto la sorveglianza dei prefetti di provincia.

Art. 9. — Nei comuni urbani nei quali funzionano brigate speciali di sicurezza, queste adempiranno l'ufficio del controllo degli stranieri. Esse compileranno i permessi di libero soggiorno e li invieranno per la firma, insieme agli interrogatori assunti, ai capi di polizia.

Art. 10. — I permessi di libero soggiorno, dopo di essere stati firmati, saranno rimessi agli interessati, ed i duplicati dei permessi verranno inviati una volta alla settimana alla Sicurezza generale presso il Ministero dell'interno.

Art. 11. — Per ottenere il permesso di libero soggiorno, lo straniero deve presentarsi personalmente alla competente autorità del luogo dove intende stabilire la sua residenza.

Nel caso in cui lo straniero non stabilisca la sua residenza in una data località entro otto giorni dalla sua venuta in Rumania, egli deve presentarsi immancabilmente l'ottavo giorno all'autorità del luogo ove si trova.

Art. 12. — I permessi di libero soggiorno sono rilasciati in base al passaporto o documento di viaggio col quale lo straniero è entrato in Rumania. Nel caso che lo straniero che si trova in Rumania non sia più in possesso del passaporto o documento di viaggio, oppure se sia entrato nel paese senza simili documenti coll'autorizzazione del Ministero dell'interno, egli potrà ottenere il permesso di libero soggiorno in base a qualsiasi altro atto rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare dello Stato da cui dipende.

L'autorità che rilascia il permesso di libero soggiorno sottoporrà previamente lo straniero ad un interrogatorio secondo le indicazioni contenute nel formulario Mod. 6 annesso al presente regolamento.

Art. 13. — I disertori ed i rifugiati politici verranno muniti del permesso di libero soggiorno in base all'autorizzazione data loro dal Ministero dell'interno, conformemente all'art. 4 della legge.

Art. 14. — I permessi di libero soggiorno avranno la durata degli atti in base ai quali furono rilasciati.

Art. 15. — Se lo straniero cambia residenza da un Comune ad un altro, egli è obbligato d'informarne, prima, l'autorità che gli ha rilasciato il permesso, affinchè venga fatta menzione di ciò sul permesso stesso. Tale informazione verrà data col presentare esso stesso, o per mezzo di altra persona, il permesso di libero soggiorno.

Lo straniero è parimenti obbligato di presentare, entro otto giorni dal suo arrivo nella nuova residenza, il permesso di libero soggiorno per la vidimazione.

Lo stesso obbligo ha pure lo straniero che, senza aver ancora stabilito la sua residenza, ha ottenuto il permesso di soggiorno

dall'autorità del luogo dove si trovava l'ottavo giorno dopo il suo arrivo in Rumania, se in seguito egli fissa la sua residenza in un altro Comune.

Art. 16. — Allorquando il permesso di libero soggiorno ha la durata di più anni, lo straniero è obbligato di farlo vidimare, allo spirare di ogni anno, dall'autorità che lo ha rilasciato o dall'autorità locale, presentando in pari tempo il documento di viaggio in base al quale il permesso è stato rilasciato.

§ 3. — *Disposizioni relative alla residenza degli stranieri.*

Art. 17. — Il permesso di libero soggiorno non implica in sè il diritto per il suo titolare di stabilirsi in un Comune rurale; a tale effetto lo straniero deve ottenere l'autorizzazione speciale prevista dalla legge sull'ordinamento dei Comuni rurali.

Art. 1. — Allorquando il Ministero dell'interno, in virtù di una decisione del Consiglio dei ministri, obbliga uno straniero ad abbandonare la località dove risiede o ad abitare in una data località, il prefetto della provincia od il prefetto di polizia, per mezzo del quale viene notificato l'ordine allo straniero, riferirà al Ministero dell'interno se lo straniero vi si è conformato nel termine stabilito.

Nell'eseguire l'ordine dato, lo straniero deve, prima di partire, presentare egli stesso il permesso di libero soggiorno alla polizia od alla gendarmeria perchè venga fatta sul permesso di libero soggiorno la debita menzione e venga preso atto della località dove egli si reca.

Lo straniero è parimenti obbligato, dopo giunto nella località da esso scelta o destinatagli dal Consiglio dei ministri, di far vidimare il permesso di libero soggiorno, entro il termine fissato colla decisione, oppure, se tale termine non è stato fissato, entro otto giorni al massimo dopo il suo arrivo.

Se lo straniero non si conformasse all'ordine del Ministero, ciò sarà constatato lo stesso giorno dopo spirato il termine con processo verbale che sarà inviato alla pretura locale perchè lo straniero venga punito conformemente alla legge.

Art. 19. — Se, in caso di mobilitazione dell'esercito, il Governo od il Ministero dell'interno adottasse anche delle altre misure riguardo gli stranieri, esse verranno eseguite secondo le istruzioni che saranno date.

§ 4. — *Controllo degli stranieri residenti in Rumania al momento della promulgazione della legge.*

Art. 20. — Gli stranieri residenti in Rumania al momento della promulgazione della legge, siano o no muniti del permesso di soggiorno, devono presentarsi entro quindici giorni all'autorità competente del luogo dove risiedono per far cambiare il biglietto di permesso di soggiorno, o per ottenere tale permesso in base agli atti richiesti dal presente regolamento.

Art. 21. — Agli stranieri che non fossero più in possesso di passaporto o documento di viaggio e non potessero procurarsene un altro, verranno rilasciati dei permessi di soggiorno soltanto dopo che saranno stati autorizzati dal Ministero dell'interno a risiedere nel paese.

Il verbale d'interrogatorio e qualsiasi altro atto presentato dallo straniero che fa parte di tale categoria saranno trasmessi, per mezzo del prefetto di polizia o del prefetto di provincia rispettivo, al Ministero dell'interno cui spetta di decidere.

L'autorità alla quale lo straniero si è presentato allo scopo di cui sopra, gli rilascerà un certificato, secondo il formulario Mod. n. 7, col quale egli potrà giustificare di aver chiesto in tempo utile il permesso di libero soggiorno.

Art. 22. — Gli stranieri nati e cresciuti in Rumania da genitori stabilitisi nel paese e che non hanno mai goduto, nè essi nè i loro genitori, di una protezione straniera, sono dispensati dall'obbligo di munirsi del permesso di libero soggiorno.

Essi possono provare di far parte di tale categoria con qualsiasi atto, come: atto di stato civile, certificati di studii, di servizio militare, d'iscrizione nei ruoli dell'imposte, di esercizio di una professione, industria o commercio, passaporto rilasciato da autorità rumena, sentenza giudiziaria, amministrativa, di polizia, ecc.

Tale atti dovranno indicare la condizione dello straniero e dei suoi genitori.

Coloro che non riunissero le condizioni previste in questo articolo, e non chiedessero il permesso di libero soggiorno, saranno passibili della pena prevista dalla legge, quando si verificasse che non entrano nella categoria di coloro che hanno diritto alla dispensa.

Sulla situazione degli stranieri di questa categoria deciderà soltanto il Ministero dell'interno.

A tale effetto l'autorità alla quale lo straniero presenterà gli atti rilascerà una ricevuta secondo l'unito formulario (Mod. 8), e gli atti presentati saranno trasmessi al Ministero dell'interno per mezzo del prefetto di polizia o del prefetto della provincia rispettiva, il quale darà in pari tempo il suo avviso.

Art. 23. — Se il Ministero dell'interno ammette la dispensa, i prefetti di polizia ed i prefetti di provincia dovranno rilasciare allo straniero, dietro sua richiesta, il certificato di dispensa, secondo il formulario Mod. n. 9.

Se il Ministero respinge la richiesta di dispensa, lo straniero è obbligato di procurarsi il permesso di libero soggiorno entro otto giorni dalla comunicazione che gli sarà fatta verbalmente o per iscritto, e se non vi si conformasse, sarà punito conformemente alla legge.

CAPITOLO II.

(Art. dal 24 al 51 inclusivo) **Sul controllo di alcuni stabilimenti pubblici.**

CAPITOLO III.

Sulle infrazioni.

§ 1. — *Della competenza in generale.*

Art. 52. — Sono specialmente incaricati della constatazione delle infrazioni, nei comuni urbani, i capi di polizia, gli ispettori e direttori di polizia, i commissari e sotto-commissari; e nei co-

muni rurali, gli amministratori distrettuali, gli ufficiali dei gendarmi rurali ed i sotto-ufficiali capi di sezione o capi di posto.

I commissari speciali ed i commissari aiutanti di sicurezza sono competenti a constatare le infrazioni, tanto nei comuni urbani, che nei comuni rurali.

Art. 53. — Per alcune specifiche infrazioni la legge dà diritto agli ufficiali di polizia che le constataano di applicare, contemporaneamente alla formazione del processo verbale, la punizione della multa, sotto il controllo dei giudici di circondari.

Le altre infrazioni sono di competenza delle preture distrettuali, che le giudicano secondo il diritto comune.

§ 2. — *Infrazioni punibili colla multa dagli ufficiali di polizia.*

Art. 54. — Contemporaneamente alla constatazione dell'infrazione, l'ufficiale di polizia sottoporrà lo straniero ad una ammenda di lire 100, allorquando questi abbia commesso una delle seguenti infrazioni:

1° se, avendo obbligo di munirsi del permesso di libero soggiorno, non si è presentato a chiederlo alla competente autorità entro otto giorni dalla sua entrata in Rumania (art. 1, 2 e 5 della legge);

2° se, essendo già stabilito nel paese al momento della promulgazione della legge, non si è presentato alla competente autorità entro il termine di 15 giorni dalla promulgazione della legge (art. 9 e 5 della legge);

3° se, essendo munito del permesso di libero soggiorno e cambiando di residenza, non abbia prima informata di ciò l'autorità del luogo da dove parte, o non abbia fatto vidimare il permesso dall'autorità della sua nuova residenza entro otto giorni dal cambiamento di essa (art. 2 e 5 della legge);

4° se il permesso di libero soggiorno con la durata di più anni non sia stato vidimato in ciascun anno dall'autorità che lo ha rilasciato od, in caso di cambiamento di residenza, dall'autorità della nuova residenza (art. 2 e 5 della legge);

5° se, andando ad abitare in un albergo, o da chi affitta abitualmente camere o letti a settimana od a giorno, abbia rifiu-

tato di riempire il bollettino d'iscrizione presentatogli, od abbia fatto iscrizioni mendaci (art. 3, 23 e 5 della legge).

Art. 55. — Nello stesso modo procederà l'ufficiale di polizia, applicando però una multa di sole lire 10, quando un viaggiatore rumeno non si conformi alle disposizioni previste nel n. 5 dell'articolo precedente.

Art. 56. — Nei casi previsti negli articoli 54 e 55, se l'ammendato dichiara di pagare subito la multa, essa sarà percepita, nei comuni urbani, dall'ufficiale di polizia a ciò specialmente incaricato dal capo di polizia e, nei comuni rurali, dai gendarmi rurali capi di sezione di posto, i quali ne rilasceranno ricevuta staccata da un registro a matrice (formulario Mod. 4, 13 o 14 secondo il caso).

In calce del processo verbale sarà fatta menzione del pagamento della multa e della quietanza relativa.

Colui che ha pagato l'ammenda ha diritto di far contestazione presso la pretura locale.

Allorchè l'ammendato rifiuta o non è in grado di pagare la multa, l'ufficiale di polizia stenderà apposito verbale che invierà, assieme all'ammendato, al giudice distrettuale.

Art. 57. — Sul verbale di ammenda, in caso di non eseguito pagamento di essa, come pure in caso di contestazione da parte di chi l'ha pagata, il giudice distrettuale, esaminando d'urgenza l'infrazione, potrà ridurre la multa od annullare o confermare il verbale.

Allorchè la multa venisse ridotta — in ogni caso però mai a meno di lire 20 —, se essa fosse già stata pagata, il giudice ordinerà la restituzione della differenza.

Nel caso che la multa fosse stata già pagata e che il verbale venisse annullato, il giudice ordinerà la restituzione dell'intera multa.

Quando il processo verbale vien confermato, la multa resta ben percepita, e se non fosse stata pagata e l'ammendato non la pagasse immediatamente, il giudice la commuterà in carcere, calcolandola a lire 10 al giorno dalla data dell'arresto.

La sentenza del giudice è definitiva e senza diritto di ricorso, ed il carcere da esso ordinato invece della multa sarà

scontato nell'arresto della polizia o nell'arresto della sezione dei gendarmi rurali presso la residenza della prefettura.

§ 3. — *Infrazioni giudicabili conformemente alla procura speciale.*

Art. 58. — Nei casi qui appresso indicati, l'ufficiale di polizia competente constaterà l'infrazione e trasmetterà al giudice gli atti stessi od anche l'individuo, secondo il caso:

1° se l'infrazione consta nel fatto che lo straniero, punito già una volta per non aver chiesto il permesso di libero soggiorno, non si sia presentato all'autorità competente per chiedere il permesso entro otto giorni dalla esecuzione della pena (art. 5 della legge);

2° se l'infrazione consta nel fatto che lo straniero abbia abbandonato, senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno, la località che gli era stata fissata quale residenza, o non eseguisca l'ordine di allontanarsi da una località (art. 7 della legge);

3° se, in caso di mobilitazione dell'esercito, lo straniero non si conformi alle disposizioni prese dal Governo o dal Ministero dell'interno nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica (art. 11 della legge);

4° se l'infrazione è commessa da uno straniero senza residenza stabile o solo di passaggio per la Rumenia e consta in uno dei fatti punibili secondo gli articoli 183 e 185 del Codice penale, e cioè: oltraggio o ribellione ad un funzionario pubblico o cittadino incaricato di un servizio pubblico, durante l'esercizio delle sue funzioni (art. 13 della legge);

5° se l'infrazione è commessa da uno straniero senza residenza stabile e solo di passaggio per la Rumania e consta in uno dei fatti punibili secondo gli articoli 7 e 8 della legge sui passaporti, e cioè: si sia servito di un passaporto o di altro documento di viaggio, rumeno o straniero, rilasciato a nome di altra persona; sia entrato od uscito dalla Rumania per altra via che quella destinata ai viaggiatori; abbia facilitato o si occupi in modo fraudolento di tali fatti (art. 13 della legge);

6° se l'infrazione è commessa da uno straniero senza residenza stabile o solo di passaggio e consta in una contravvenzione qualsiasi a misure di polizia (art. 13 della legge).

Art. 59. — L'ufficiale di polizia procederà, secondo l'articolo precedente, anche nei seguenti casi: (infrazioni commesse dagli albergatori, affittacamere, ecc.).

Art. 60. — Nei casi previsti dai due articoli precedenti, l'ufficiale di polizia che avrà constatato l'infrazione avvertirà il contravventore che il termine di giudizio è l'ottavo giorno dalla data del processo verbale, gli rimetterà una copia del verbale stesso, e manderà l'originale al giudice distrettuale.

Se l'infrazione è una di quelle indicate nell'art. 58, alinea 3, 4 e 5, lo straniero sarà arrestato e giudicato in istato di arresto, e se si tratta di contravvenzioni previste all'alinea 6, sarà subito inviato, assieme al processo verbale, davanti al giudice distrettuale.

Art. 61. — Al termine fissato dalla legge per il giudizio, che è lo stesso giorno della registrazione al Tribunale del verbale di constatazione, per le altre infrazioni menzionate negli articoli 58 e 59, il giudice darà la precedenza alle infrazioni, applicando le punizioni prescritte dalla legge sul controllo degli stranieri, colle restrizioni previste all'art. 48.

La decisione del giudice è senza diritto di opposizione, e con appello al Tribunale provinciale, entro otto giorni dalla pronunzia della sentenza, tanto se la decisione sia stata data in contumacia, quanto se sia stata data contraddittoriamente.

Art. 62. — L'appello sarà fatto direttamente al Tribunale, e dovrà essere presentato dall'appellante personalmente o per mezzo di un suo incaricato.

Il Tribunale ne fisserà il termine e ne darà conoscenza all'appellante od al suo incaricato, facendo di ciò menzione sulla stessa domanda di appello.

La discussione dell'appello avrà luogo entro otto giorni al massimo dalla sua introduzione, e senza che il giudizio possa essere rinviato.

La sentenza del Tribunale è senza diritto di opposizione e di ricorso.

§ 4. — *Infrazioni giudicabili conformemente al diritto comune.*

Art. 63. — Nei casi qui appresso indicati l'ufficiale di polizia constaterà l'infrazione e trasmetterà gli atti stessi al giudice:

1° se un privato, un'istituzione od uno stabilimento pubblico o privato, un'impresa commerciale od industriale di qualsiasi genere, impieghi al suo servizio, in qualsiasi qualità, uno straniero non munito del permesso di libero soggiorno, e non lo abbia denunciato all'autorità di polizia, nel termine di otto giorni dalla promulgazione della legge (articoli 6 e 9 della legge);

2° se coloro che fanno venire in Rumania lavoranti od operai stranieri in comitive, coll'autorizzazione del Ministero dell'interno, non informino tosto l'autorità di polizia, quando alcuno degli operai abbia abbandonato il lavoro prima dello spirare del termine per il quale è stato fatto venire (articoli 10 e 6 della legge).

Le infrazioni in tali casi saranno constatate nella persona del privato o del direttore o suo sostituto dell'istituzione, stabilimento od impresa.

Art. 64. — Nei casi previsti dall'articolo precedente, il giudizio avrà luogo secondo il diritto comune, coll'applicazione però delle punizioni previste dalla legge sul controllo degli stranieri.

§ 5. — *Disposizioni comuni.*

Art. 65. — All'atto della constatazione di qualsiasi infrazione, gl'interessati dovranno firmare le dichiarazioni, se sanno scrivere.

In caso di rifiuto di firmare, o se non sapessero o non potessero scrivere, verrà fatta menzione di ciò nel processo verbale.

Art. 66. — Gli ufficiali di polizia autorizzati a incassare le ammende sono obbligati di versare subito le somme ricevute alle esattorie dello Stato, in vantaggio del Comune dove è stata constatata l'infrazione.

Art. 67. — Le infrazioni alle disposizioni della legge, menzionate nel presente regolamento, vengono prescritte dopo un anno dalla data in cui furono commesse.

Art. 68. — Tutti i termini previsti dalla legge e dal presente regolamento decorrono dal giorno seguente a quello in cui vien fatto l'atto col quale viene imposta un'obbligazione o viene accordato un diritto.

Art. 69. — Le disposizioni dell'art. 60 del Codice penale sono applicabili al giudizio delle infrazioni, senza però che la punizione dell'ammenda possa essere minore di lire 50.

È eccezzuato il caso in cui l'ammenda sia applicata dallo stesso ufficiale di polizia che ha constatato l'infrazione, caso nel quale il giudice distrettuale potrà ridurre la multa fino a lire 20.

Se l'infrazione consta nel fatto che uno straniero, durante la mobilitazione dell'esercito non si conformi alle disposizioni prese dal Governo o dal Ministero dell'interno nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'art. 60 del Codice penale non viene applicato.

Art. 70. — Se la punizione applicabile è l'ammenda, i giudici, nel pronunziarla, decideranno anche la sua commutazione in carcere, nel caso di insolubilità o di rifiuto di pagamento da parte del condannato.

Art. 71. — La constatazione e la punizione delle infrazioni, in quanto riguarda gli stranieri, non esclude la misura dell'espulsione che il Governo può prendere quando si sia, conformemente alla legge sugli stranieri.

Bucarest, 19 marzo (1° aprile) 1915.

NUOVO REGOLAMENTO

per l'applicazione della legge sull'immigrazione in Uruguay

Montevideo, 18 febbraio 1915.

Considerando che il Decreto del 10 dicembre 1894, che approva il regolamento della Legge sull'immigrazione del 12 giugno 1890, ha dato luogo in pratica a diversi abusi da parte delle imprese di trasporti marittimi rendendo difficile con esso la stretta applicazione delle disposizioni legali vigenti: Che questo abuso ha consistito specialmente nel disconoscimento, col pretesto del silenzio del Decreto che approva il regolamento, delle sanzioni stabilite dagli articoli 9, 25, 28, 29 e 30 della legge;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreta:

Art. 1. — È abolito il Decreto del 10 dicembre 1894.

Art. 2. — Si dichiarano in vigore gli articoli 9, 25, 28, 29 e 30 della legge del 12 giugno 1890, in relazione con il disposto dell'articolo 41 della medesima.

Art. 3. — Si considerano immigranti da respingere:

- a) gli infermi affetti da lebbra, tracoma e tubercolosi manifesta;
- b) i dementi in qualsiasi grado;
- c) i mendicanti;
- d) coloro che per vizio organico o difetto fisico siano inabili al lavoro;
- e) gli zingari;
- f) gli asiatici e gli africani che, a giudizio delle autorità di immigrazione, sia opportuno respingere;

g) coloro che manchino di passaporto o di altri documenti per comprovare che non si sono imbarcati in contravvenzione alla legge.

Questi documenti probatori potranno essere sostituiti dal certificato di cui all'art. 9 della legge;

h) gli individui che hanno più di 60 anni;

i) coloro che esercitano qualche professione, arte od industria ambulante o con installazioni provvisorie, e che, a giudizio della Direzione di Immigrazione, sia conveniente respingere, sia per il precedente che il loro commercio può costituire verso la popolazione, sia per ragioni di igiene.

Allorquando la Direzione di Immigrazione verrà a conoscenza della esistenza di questi ambulanti in qualche punto della Repubblica, dovrà sollecitare il concorso della Polizia del rispettivo dipartimento per obbligarli ad abbandonare il paese entro un termine prudenziale fissato dalla Direzione di Immigrazione.

Art. 4. — I sessuagenari saranno ammessi:

a) quando vengano come capi di famiglia ed accompagnati da essa, dovendo giustificare questa qualità con documenti della cui validità giudicherà l'Ispettorato di sbarco;

b) quando, non venendo accompagnati dalla loro famiglia, abbiano provato, prima dello sbarco, che hanno in questa Repubblica parenti i quali si prendono carico di curarli e di mantenerli e che hanno mezzi sufficienti per fare ciò.

Art. 5. — Le medesime disposizioni che valgono per la ammissione dei sessuagenari, si applicheranno nei casi in cui arrivino immigranti ciechi.

Art. 6. — L'Ispettore dello sbarco praticherà la visita degli immigranti insieme col medico di Sanità Marittima, comunicando a questo la decisione, previo esame, circa gli immigranti che non possono sbarcare, per essere affetti da qualcuna delle infermità determinate nell'inciso *a)* dell'art. 2 o per vizio organico o per difetto fisico.

Art. 7. — L'Ispettore dello sbarco, quando lo creda conveniente, solleciterà dall'Ispettorato di Sanità Marittima la presenza a bordo di un medico di questa Amministrazione, per la ispe-

zione degli immigranti che provengono dalla Repubblica Argentina o dal Paraguay.

Art. 8. — Quando il medico non possa fare una diagnosi e dall'esame fatto gli paia che qualche immigrante sia sospetto d'essere affetto da alcuna delle infermità classificate per la reiezione, il soggetto su cui cade il sospetto potrà *sbarcare condizionatamente*, per essere accolto in qualche ospedale fino a che sia stabilita la diagnosi definitiva. Nell'attestato che si stende allo scopo, si farà rilevare che nel caso in cui l'immigrante sospetto risulti affetto da qualcuna delle infermità classificate per la reiezione, dovrà essere ricondotto al porto di imbarco col primo vapore della rispettiva Compagnia che abbia scalo in questo porto. Il predetto attestato sarà firmato dal Medico di Sanità, dall'Ispettore dello sbarco, dell'Aiutante della Capitaneria, dal Capitano della nave e dal Rappresentante della Agenzia.

Art. 9. — L'autorità di bordo rimetterà all'Ispettorato dello sbarco una lista completa dei passeggeri.

Art. 10. — L'Ispettore dello sbarco esaminerà personalmente gli individui sospetti e allorquando risultino compresi nella classifica delle cause di reiezione, proibirà lo sbarco, imponendo alla autorità di bordo l'obbligo di rimpatriarli e una multa di cento pesos oro per ciascuno di questi individui.

Art. 11. — Nei casi di infermità soggette a reiezione, si potrà rendere effettiva la multa solamente in seguito a dichiarazione scritta del Medico di Sanità, intervenuto nella ispezione, che la detta infermità poteva essere comprovata con un esame medico competente nel momento dell'imbarco.

Art. 12. — Al momento della partenza della nave contravvenitrice, l'Ispettore dello sbarco eseguirà una seconda visita per accertarsi della presenza del passeggero respinto. Se questo sarà sbarcato senza autorizzazione della Direzione di Immigrazione, si imporrà una multa di cento pesos oro per ciascuno di questi passeggeri.

Art. 13. — Se il numero degli immigranti fosse minore di quello che figura nella lista dei passeggeri, il Capitano della nave sarà obbligato a giustificare la causa della mancanza. Se la giusti-

ficazione fosse insufficiente o fosse negata, si applicherà una multa di cento pesos per ciascuna persona mancante.

Art. 14. — Per ciascun immigrante che sbarca all'insaputa dell'Ispettore dello sbarco, il Capitano della nave rispettiva sarà punito con una multa di cento pesos oro per ciascuno degli immigranti sbarcati in questa forma, senza pregiudizio della riscossione dei medesimi.

Art. 15. — Le multe di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 saranno garantite dal Capitano della nave contravventrice nell'atto dell'avvenuta notificazione per iscritto. In caso di resistenza, la Direzione di Immigrazione solleciterà, a mezzo di nota della Capitaneria Generale dei Porti, che si impedisca l'uscita di questa nave, fino a tanto che sia soddisfatta la pena imposta.

Art. 16. — Coloro che perturbano l'ordine ed il regime stabiliti per l'osservanza delle disposizioni generali della legge e del presente Decreto, saranno puniti nel modo seguente: Se la infrazione è derivata dal Capitano o dal personale di ciurma della nave visitata, la multa sarà da cinquanta a cento pesos oro, secondo la gravità del caso. Se è derivata da comandanti o marinai di imbarcazioni della spiaggia, la multa sarà da trenta a cinquanta pesos oro, secondo la gravità della mancanza. Se è derivata da passeggeri o altri individui singoli, la multa sarà di venti pesos oro. Quando si tratta di applicazione della multa a Capitani o alla ciurma della nave, in caso di resistenza, si applicherà la disposizione dell'articolo precedente. Quando si riferisce a comandanti o marinai di imbarcazioni da spiaggia, a individui singoli, in caso di resistenza, questi soffriranno un equivalente periodo di prigione.

Art. 17. — Le autorità di bordo sono obbligate a permettere agli Ispettori dello sbarco la ispezione totale della nave, per il migliore disimpegno delle loro funzioni.

Art. 18. — In tutti i casi di imposizione di multe da parte della Direzione di Immigrazione, la parte condannata, previo pagamento dell'importo della multa, produrrà ricorso davanti il P. E. la cui sentenza formerà cosa giudicata. Il termine per produrre questo ricorso scadrà entro cinque giorni dal pagamento della multa.

Art. 19. — Il Comando Generale di Marina e la Polizia attenderanno ed eseguiranno gli ordini dell'Ispettorato di sbarco, relativi al disimpegno delle loro funzioni. L'Ispettorato di Dogana presterà il suo concorso per facilitare coi mezzi possibili la pronta revisione dei bagagli degli immigranti.

Art. 20. — L'Ispettorato di sbarco annoterà giornalmente in un libro il risultato della visita di ciascuna nave separatamente, facendo una relazione di quanto è accaduto durante la visita stessa.

Art. 21. — Dal Ministero delle Relazioni Estere si impartiranno ai Consoli accreditati all'estero gli ordini del caso perchè si astengano assolutamente dal vistare o autorizzare polizze, certificati, passaporti od altri documenti analoghi che siano stati loro presentati a questo effetto per persone che desiderino immigrare in questo paese e si trovino compresi nella classifica degli immigranti da respingere.
